



Approvazione del modello 770/2015 Ordinario, relativo all'anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello 770/2015 Ordinario.

1.1. E' approvato il modello 770/2015 Ordinario, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2014 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al modello 770/2015 Semplificato, nonché delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello é composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SV e SX.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. È altresì autorizzato l'utilizzo del predetto modello prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle dichiarazioni.

3.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998 di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

3.4. La dichiarazione modello 770/2015 Ordinario non può essere compresa nella dichiarazione unificata.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la dichiarazione dei sostituti

d'imposta, di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, è redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno in cui devono essere utilizzati. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998 stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Inoltre, i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente entro il 31 luglio di ciascun anno. Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione, nonché dettare disposizioni per disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica delle dichiarazioni, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa dei modelli.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2008: rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2008.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.138, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 gennaio 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0;
altezza: cm. 29,7.

E' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

E' altresì consentita la predisposizione del modello su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U).

E' altresì consentita, per la riproduzione del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato, (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003), può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa		Eventi eccezionali	
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Cognome ovvero Denominazione			Nome		
	Codice fiscale		Codice attività	Telefono o cellulare		
				prefisso numero		
	Fax		Indirizzo di posta elettronica			
prefisso numero						
Stato estero di residenza			Codice paese estero	Codice di identificazione fiscale estero		
PERSONE FISICHE Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	Data di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)
				giorno mese anno		M F
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale		Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune	
			Frazione, via e numero civico	C.a.p.		
			Data della variazione	giorno mese anno		
ALTRI SOGGETTI Artt. 5, 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)	Sede legale		Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune	
	mese anno					
			Frazione, via e numero civico	C.a.p.		
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune	
	mese anno					
			Frazione, via e numero civico	C.a.p.		
		Stato (tab. SA)	Natura giuridica (tab. SB)	Situazione (tab. SC)	Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale	Codice carica	Data apertura fallimento	Data carica
giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno
Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella)	
M	F		
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
giorno mese anno			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza	
Indirizzo estero	Telefono o cellulare	Codice fiscale società o ente dichiarante	
	prefisso numero		

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione è composta da (barrare la relativa casella):

SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SV	SX

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari

Codice

FIRMA DEL DICHIARANTE

Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX

Attestazione

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	
Ricezione avviso telematico	
Data dell'impegno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
giorno mese anno	

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SF4	1																													
	2																													
	3	4	5			6	7																							
	8	9	10																											
	11	12																												
	13	14	15																											
	16	17	18	19																										
	20	21																												
22	23	24			25	26																								
27	28	29																											30	

SF5	1																													
	2																													
	3	4	5			6	7																							
	8	9	10																											
	11	12																												
	13	14	15																											
	16	17	18	19																										
	20	21																												
22	23	24			25	26																								
27	28	29																											30	

SF6	1																													
	2																													
	3	4	5			6	7																							
	8	9	10																											
	11	12																												
	13	14	15																											
	16	17	18	19																										
	20	21																												
22	23	24			25	26																								
27	28	29																											30	

SG8	1	2														
	3	4	5	6	7											
	8								9	10						
	11	12	13	14	15											
SG9	1	2														
	3	4	5	6	7											
	8								9	10						
	11	12	13	14	15											
SG10	1	2														
	3	4	5	6	7											
	8								9	10						
	11	12	13	14	15											
PROSPETTO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA	Causale	Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate		Ritenute operate										
	1	2		3		4										
	SG11															
	SG12															
SG13																
PROSPETTO DELLE SOMME CORRISPOSTE NEL 2014 ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	Riservato alle compagnie di assicurazioni estere	Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva			Imponibile		Imposta									
		Data			2		3									
	1 giorno	2 mese	3 anno													
	Causale	Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate		Imposte sostitutive applicate										
1	2		3		4											
SG15																
SG16																
SG17																
PROSPETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA DELLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI VITA	SG18	Credito residuo anno precedente														
	SG19	Credito maturato														
	SG20	Credito utilizzato in F24														
	SG21	Credito ulteriore	1												2	
	SG22	Credito residuo														
PROSPETTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE ART.1 C2 SEXIES D.L. 209/2002	SG23	Valore contratti	1											Imposta	2	

QUADRO SH

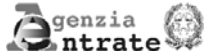
Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Mod. N.

11

	SH1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1	
PROSPETTO A Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti	SH2	Somme soggette a ritenuta	Ritenute operate	
		1	2	
PROSPETTO B Redditi di capitale di cui all'art.26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti	SH3	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
		1	2	3
	SH4			
PROSPETTO C Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi	SH5	Proventi soggetti a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
		1	2	3
	SH6			
	SH7			
	SH8			
	SH9			
	SH10			
PROSPETTO D Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	SH11	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
		1	2	3
	SH12			
PROSPETTO E Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997	SH13	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
		1	12,50%	3
PROSPETTO F Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti	SH14	Somme soggette al prelievo	Aliquota	Prelievo operato
		1	20%	3
PROSPETTO G Premi e vincite	SH15	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
		1	2	3
	SH16			
	SH17			

70

ORDINARIO
2015

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SI

Utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2014

Mod. N.

--	--

SI1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				1					
UTILI PAGATI NELL'ANNO 2014 IN QUALITÀ DI EMITTENTE		SI2									
UTILI ESTERI PAGATI NELL'ANNO 2014		SI3									
UTILI E PROVENTI EQUIPARATI											
		Somme pagate nel 2014		Aliquota		Titolo ritenuta		Ritenute effettuate		Tipo	
SI4		1		2		3		4		5	
				%							
SI5				%							
SI6				%							
SI7				%							
SI8				%							
SI9				%							
SI10				%							
SI11				%							
SI12				%							
SI13				%							
SI14				non assoggettate							



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SK

Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti

Mod. N.

--	--	--

SK1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)															1				
SK2	TIPO COMUNICAZIONE															1				
DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE	Codice fiscale		ISIN		Cognome Nome ovvero Denominazione										Cod. Stato estero					
	1		2		3										4					
SK3	Comune del domicilio fiscale										Prov. (sigla)		Via e numero civico							
	5										6		7							
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT										Codice fiscale							
	1		2										3							
SK4	Denominazione										Cod. Stato estero									
	4										5									
ELENCO DEI PERCIPIENTI	DATI DEL PERCIPIENTE																			
	Codice fiscale					Cognome ovvero Denominazione														
	1					2														
	Nome (solo per le persone fisiche)					Sesso (M o F)		Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita					Prov. nasc. (sigla)				
	3					4		5 giorno mese anno			6					7				
	Comune del domicilio fiscale										Prov. (sigla)		Via e numero civico							
	8										9		10							
	Codice stato estero		Codice di identificazione estero																	
	11		12																	
	SK5	DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA																		
Codice fiscale					Cognome ovvero Denominazione															
13					14															
Nome (solo per le persone fisiche)					Sesso (M o F)		Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita					Prov. nasc. (sigla)					
15					16		17 giorno mese anno			18					19					
Comune del domicilio fiscale										Provincia		Via e numero civico					Cod. Stato estero			
20										21 (sigla)		22					23			
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI																				
Tipo oggetto		Tipo partec.	Tipo ritenuta	Monte Titoli	Numero azioni o quote			Percentuale contitolarità			Dividendo unitario			Dividendo da utili ante 31/12/2007						
24		25	26	27	28			29			30			31						
Dividendo da utili post 31/12/2007			Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007			Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007			Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007			Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007								
32			33			34			35			36								
Interessi riqualeficati dividendi			Netto frontiera			Utili da SIQ e da SIINQ			Aliquota			Ritenute								
37			38			39			40			41								
Imposta sostitutiva			Imposta estera			Utili in trasparenza														
42			43			44														

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SK6

1				2																	
3				4	5			6				7									
8								9		10											
11		12																			
13				14																	
15				16	17 giorno		mese		anno		18				19						
20								21 (sigla)		22								23			
24		25		26		27		28				29		30			31				
32				33				34				35				36					
37				38				39				40			41						
42				43				44													

SK7

1				2																	
3				4	5			6				7									
8								9		10											
11		12																			
13				14																	
15				16	17 giorno		mese		anno		18				19						
20								21 (sigla)		22								23			
24		25		26		27		28				29		30			31				
32				33				34				35				36					
37				38				39				40			41						
42				43				44													

Società fiduciarie
Dati dei soci
affidanti
di società
trasparente

SK8

Codice fiscale socio affidante				Codice fiscale società partecipata				Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate			
1				2				3		4		5			
Quota ritenute d'acconto				Quota altri crediti d'imposta				Quota credito imposte estere ante opzione				Quota detrazioni		Quota credito d'imposta fondi comuni di investimento ordinario	
6				7				8				9		10	
Quota eccedenza				Quota acconti				vedere istruzioni							
11				12				13							

SK9

1				2				3		4		5			
6				7				8				9		10	
11				12				13							



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SL

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. di diritto italiano
e proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. di diritto
estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto

Mod. N.

--	--	--

**ELENCO DEI
PERCIPIENTI**

Sezione I

SL1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)														Dati sostituto	
	Codice fiscale 1				Cognome ovvero Denominazione 2											
	Nome (solo per le persone fisiche) 3				Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6				Prov. nasc. (sigla) 7			
	Comune del domicilio fiscale 8								Provincia (sigla) 9	Via e numero civico 10						
	Codice Stato estero 11				Codice di identificazione estero 12											
	Denominazione del fondo 13								Somme soggette a ritenuta 14				Aliquota 15		Ritenute operate 16	
	1				2											
	3				4	5			6				7			
SL3	8				9	10										
	11	12														
	13								14				15		16	
	1				2											
	3				4	5			6				7			
SL4	8				9	10										
	11	12														
	13								14				15		16	
	1				2											
	3				4	5			6				7			
SL5	8				9	10										
	11	12														
	13								14				15		16	

Sezione II

Dati relativi ai partecipanti a fondi immobiliari che detengono una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento

SL6	Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2									
	Nome (solo per le persone fisiche) 3			Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7		
	Comune del domicilio fiscale 8				Provincia (sigla) 9		Via e numero civico 10			Codice Stato estero 11		
	Codice di identificazione estero 12				Denominazione del fondo 13				Numero Banca d'Italia 14			
	Codice Stato OICR 15	Quota di partecipazione 16	Redditi soggetti a ritenuta 17		Redditi per trasparenza 18		Ritenute operate 19		Vedere istruzioni 20	Vedere istruzioni 21		
SL7	1		2									
	3			4	5		6			7		
	8				9	10			11			
	12				13				14			
	15	16	17		18		19		20	21		
SL8	1		2									
	3			4	5		6			7		
	8				9	10			11			
	12				13				14			
	15	16	17		18		19		20	21		
SL9	1		2									
	3			4	5		6			7		
	8				9	10			11			
	12				13				14			
	15	16	17		18		19		20	21		
SL10	1		2									
	3			4	5		6			7		
	8				9	10			11			
	12				13				14			
	15	16	17		18		19		20	21		

70

ORDINARIO
2015

agenzia
Entrate



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SM

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. e proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo di imposta

Mod. N.

--	--

**PROSPETTO
DELLE SOMME
SOGGETTE A
RITENUTA E
DELLE
RITENUTE
OPERATE**

SM1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1		
	Denominazione del fondo	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
1	2	3	4	
SM2			%	
SM3			%	
SM4			%	
SM5			%	
SM6			%	
SM7			%	
SM8			%	
SM9			%	
SM10			%	
SM11			%	
SM12			%	
SM13			%	
SM14			%	
SM15			%	
SM16			%	
SM17			%	
SM18			%	
SM19			%	
SM20			%	
SM21			%	
SM22			%	
SM23			%	
SM24			%	
SM25			%	

ORDINARIO 2015



CODICE FISCALE

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	30%
65-74	35%
75-84	40%
85+	45%

QUADRO 50

Comunicazione delle operazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Mod. N.

11

SO1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

**DATI RELATIVI
ALL'INTERMEDIARIO
NON RESIDENTE**

SO2

Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT		Codice fiscale	
1	2	3	4	5	6
Denominazione					Cod. Stato estero
7	8	9	10	11	12

ELENCO DEI SOGGETTI

DATI DEL SOGGETTO

Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2				
Nome (solo per le persone fisiche) 3		Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno 6		Prov. nasc. (sigla) 7	
Comune del domicilio fiscale 8		Provincia 9 (sigla)		Via e numero civico 10		
Cod. Stato estero 11	Codice di identificazione estero 12					

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

SO3

Causale 13	Oggetto 14	Data 15	giorno	mes	anno	Ammontare 16	Quantità 17	Imposte non pagate 18	Numero intestatari 19	Percentuale 20
Codice fiscale cointestatario 21										

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA

Codice fiscale 22		Cognome ovvero Denominazione 23			
Nome (solo per le persone fisiche) 24		Sesso (M o F) 25	Data di nascita 26 giorno mese anno		Prov. nasc. (sigla) 28
Comune del domicilio fiscale 29		Comune (o Stato estero) di nascita 27		Cod. Stato estero 32	
		Provincia 30 (sigla)	Via e numero civico 31		

SO4

1			2		
3			4	5	6
8			9	10	
11	12				
13	14	15	16	17	18
21					
22			23		
24			25	26	27
29			30	31	32

ELENCO DEI
SOGGETTI

SO5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

SO6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Società fiduciarie
Dati utili
alla liquidazione
dell'imposta
sul valore
degli immobili
all'estero

SO7

Codice fiscale fiduciante

Valore immobile

Quota possesso

Periodo

IVIE

1

2

3

4

5

Credito d'imposta

Detrazioni

IVIE dovuta

Acconto

6

7

8

9

Imposta a debito

Vedi istr.

Vedi istr.

10

11

12

SO8

Codice fiscale fiduciante

Valore immobile

Quota possesso

Periodo

IVIE

1

2

3

4

5

Credito d'imposta

Detrazioni

IVIE dovuta

Acconto

6

7

8

9

Imposta a debito

Vedi istr.

Vedi istr.

10

11

12

ORDINARIO
2015

CODICE FISCALE

Group	U.S. should take action	U.S. should not take action
Total	70%	30%
Democrat	72%	28%
Republican	68%	32%
Millennial	75%	25%
Gen Z	65%	35%
Boomer	78%	22%
Gen X	70%	30%
Silent Generation	72%	28%
Greatest Generation	75%	25%

QUADRO SQ

Dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata nel 2014 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29/9/73, n. 600

Mod. N.

1

2

SQ1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1		Eventi eccezionali		2	
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE		Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT		Codice fiscale			
SQ2		1		2		3		Codice Stato estero	
		Denominazione						5	
PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI		Periodo di riferimento mese anno		Totale importo		Ravvedimento		Interessi	
SQ3		1		2		3		4	
		Tesoreria		Data di versamento giorno mese anno		Codice Ente		Codice tributo/capitolo	
		6		7		8		5	
SQ4		1		2		3		4	
		6		7		8			
SQ5		1		2		3		4	
		6		7		8		5	
SQ6		1		2		3		4	
		6		7		8		5	
SQ7		1		2		3		4	
		6		7		8		5	
SQ8		1		2		3		4	
		6		7		8		5	
SQ9		1		2		3		4	
		6		7		8		5	
SQ10		1		2		3		4	
		6		7		8		5	
SQ11		1		2		3		4	
		6		7		8		5	
SQ12		1		2		3		4	
		6		7		8		5	

RIEPILOGO
DEL CONTO
UNICO

		Accreditati per operazioni del mese	Accreditati per imposta sostitutiva su dividendi	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	Versamenti in eccesso effettuati	Totale addebiti per operazioni del mese
SQ13	GEN	1	2	3	4	5
		Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)	Risultato del mese Saldo negativo (1+2-3-4-5)	Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti		Totale somme versate nel mese successivo
		6	7	8 Imposta art. 7, c. 5, con magg. 1,5%	9 Altre imposte sostitutive	10
SQ14	FEB	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ15	MAR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ16	APR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ17	MAG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ18	GIU	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ19	LUG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ20	AGO	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ21	SET	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ22	OTT	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ23	NOV	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ24	DIC	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ25		SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO			1	
SQ26		VERSAMENTI IN ECCESSO			1	



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SR

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo

Mod. N.

--	--

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SR1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)													1																																								
	Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2																																																			
	Nome (solo per le persone fisiche) 3		Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7																																												
SR2	Comune del domicilio fiscale 8		Provincia 9 (sigla)			Via e numero civico 10																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO</th> <th colspan="4">ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Somme corrisposte</th> <th colspan="2">Ritenute operate</th> <th colspan="2">Somme corrisposte</th> <th colspan="2">Ritenute operate</th> </tr> <tr> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>13</th> <th>14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>														INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO				ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI				Somme corrisposte		Ritenute operate		Somme corrisposte		Ritenute operate		11	12	13	14	13	14	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO				ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI																																																		
Somme corrisposte		Ritenute operate		Somme corrisposte		Ritenute operate																																																
11	12	13	14	13	14	13	14																																															
1	2	3	4	5	6	7	8																																															
9	10	11	12	13	14	15	16																																															
SR3																																																						
SR4																																																						
SR5																																																						
SR6																																																						
SR7																																																						

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SR8	1													
	2													
	3	4	5			6	7							
	8									9	10			
	11	12			13			14						
SR9	1													
	2													
	3	4	5			6	7							
	8									9	10			
	11	12			13			14						
SR10	1													
	2													
	3	4	5			6	7							
	8									9	10			
	11	12			13			14						
SR11	1													
	2													
	3	4	5			6	7							
	8									9	10			
	11	12			13			14						
SR12	1													
	2													
	3	4	5			6	7							
	8									9	10			
	11	12			13			14						
SR13	1													
	2													
	3	4	5			6	7							
	8									9	10			
	11	12			13			14						
SR14	1													
	2													
	3	4	5			6	7							
	8									9	10			
	11	12			13			14						



	SS1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			1	
QUADRO SF	SS2	Ritenute 1	Ritenute sospese 2			
QUADRO SG	SS3	Ritenute a titolo d'acconto 1	Ritenute a titolo d'imposta 2	Imposte sostitutive 3	Imposta applicata 4	
QUADRO SH	SS4	Ritenute 1	Ritenute 2	Ritenute 3	Ritenute 4	Ritenute 5
		Prelievi 6	Ritenute 7			
QUADRO SI	SS5	Ritenute utili 1				
QUADRO SK	SS6	Ritenute 1	Imposte sostitutive 2			
QUADRO SL	SS7	Ritenute 1	Ritenute 2			
QUADRO SM	SS8	Ritenute 1				
QUADRO SP	SS9	Ritenute prospetto A 1	Ritenute prospetto B 2			
QUADRO SR	SS10	Ritenute 1	Ritenute altre indennità e interessi 2			



Country	Percentage
Spain	95
France	90
Germany	85
Italy	80
United Kingdom	75
United States	70
Canada	65
Japan	60
South Korea	55
India	50
China	45
Russia	40
Brazil	35
India	30
China	25
Russia	20
United States	15
United Kingdom	10
France	5
Germany	0

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

Mod. N.

11

Erario

ST1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)						1				Eventi eccezionali		2	
Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Versamenti crediti recuperati		Importi utilizzati a scomputo		Utilizzo di versamenti in eccesso		Crediti di imposta utilizzati a scomputo				
1		2	3		4		5		6				
ST2													
Importo versato		Interessi	Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento				
7		8	9		10		11	12	14				
ST3													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST4													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST5													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST6													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST7													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST8													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST9													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST10													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST11													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST12													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		
ST13													
1		2	3		4		5		6				
7		8	9		10		11		12		14		

Sezione II
Addizionale
regionale

	Periodo di riferimento		Trattenute operate	Importi utilizzati a sconto	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a sconto	Importo versato
	1 mese	2 anno		4	5	6	7
ST14							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST15							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST16							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST17							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST18							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST19							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST20							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST21							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST22							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST23							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST24							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14
ST25							
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione
	8	9	10		11	12	13
							14

Sezione III
Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 e all'art. 1, comma 2-bis del D.L. 22/2/2002, n. 12 e imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione e imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE												
ST26	Codice ABI 1		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2						Codice fiscale 3			
	Denominazione 4										Codice Stato estero 5	
ST27	Periodo di riferimento mese anno		Ammontare plusvalenze e altri proventi 2		Imposta applicata 3		Importi utilizzati a scomputo 4		Utilizzo di versamenti in eccesso 5		Crediti di imposta utilizzati a scomputo 6	
	Importo versato 7		Interessi 8		Ravvedimento 9		Note 10		Codice tributo/capitolo 11		Data di versamento giorno mese anno 12 14	
ST28	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	
ST29	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	
ST30	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	
ST31	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	
ST32	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	
ST33	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	
ST34	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	
ST35	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	
ST36	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	
ST37	1		2		3		4		5		6	
	7		8		9		10		11		14	

QUADRO SV

Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

Mod. N.

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	1	Eventi eccezionali	2		
	Periodo di riferimento mese anno	Trattenute effettuate	Importi utilizzati a sconto	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a sconto	Importo versato
	1	2	4	5	6	7
SV2	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento giorno mese anno
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV3						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV4						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV5						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV6						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV7						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV8						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV9						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV10						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV11						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV12						
	8	9	10	11	12	14
	1	2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	14
SV13						
	8	9	10	11	12	14

70

ORDINARIO
2015agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SX

Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Mod. N.

--	--	--	--	--

SX1		Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da compenso per assistenza fiscale	Versamenti 2014 in eccesso		
		1	2	3	4		
		Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n.93/2008	Credito di cui all'Art.1 comma 2 sexies D.L. 209 del 2002				
		5	6				
SX2		Versamenti 2014 in eccesso e restituzioni relativi alla presente dichiarazione utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione dei redditi					
SX3		Ammontare utilizzato nella presente dichiarazione relativo al quadro RZ della dichiarazione dei redditi					
		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 utilizzato nel Mod. F24	Crediti maturati nel 2014	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2014	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
Importo complessivo SX4		2	3	4	5	6	7
		Codice					
Erario	SX5						
Addizionale comunale 2007	SX6						
Ente impositore	SX7						
	SX8						
	SX9						
	SX10						
	SX11						
	SX12						
	SX13						
	SX14						
	SX15						
	SX16						
	SX17						
	SX18						
	SX19						
	SX20						
	SX21						
	SX22						
	SX23						
	SX24						
	SX25						
	SX26						
	SX27						
	SX28						
	SX29						
	SX30						
Regioni a statuto speciale	SX31	VA ¹	SA ²	SI ³			
Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (codice 6781)	(di cui trasferito al consolidato	1	)	2	
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (codice 6782)	(di cui trasferito al consolidato		)		
	SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale (codice 6783)	(di cui trasferito al consolidato		)		

Riepilogo altri crediti

SX35	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	credito maturato nel 2014	credito utilizzato in F24	ammontare credito residuo		
		1	2	3		
SX36	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)	credito maturato nel 2014	credito utilizzato in F24	ammontare credito residuo		
		1	2	3		
SX37	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	credito spettante nel 2014	credito acquisito	credito ceduto	credito utilizzato in F24	
		1	2	3	4	
		credito utilizzato a scomputo	ammontare credito residuo			
		5	6			
SX38	Credito riconosciuto per famiglie numerose	anno 2014	credito recuperato			
1	2					
SX39	Credito riconosciuto per canoni di locazione	anno 2014	credito recuperato			
1	2					
SX40	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	credito spettante nel 2014	credito utilizzato	credito residuo		
		1	2	3		
SX41	Ulteriore credito su imposta riserve matematiche	credito spettante	credito acquisito	codice fiscale cedente	credito ceduto	
		1	2	3	4	
		codice fiscale cessionario		credito utilizzato in F24	credito residuo	
		5	6	7		
SX42	Credito di cui all'art. 2 del D.L. n. 185/2008	credito residuo anno precedente		credito utilizzato in F24	ammontare credito residuo	
		1		2	3	
SX43	Credito per imposta sostitutiva art. 32, c. 4bis D.L. n. 78/2010	credito spettante		credito utilizzato in F24	Credito residuo	
		1		2	3	
SX44	Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo	Risparmio spettante	Risparmio utilizzato	Importo utilizzato a scomputo ritenute art. 10-ter L. n. 77/83	Risparmio certificato ai partecipanti	
		1	2	3	4	
		Risparmio ceduto	Risparmio acquisito	Risparmio residuo		
		5	6	7		
SX45	Credito rimanente per le attività emerso (Scudo fiscale)	Credito residuo	Credito utilizzato in F24	Credito non ancora utilizzato		
		1	2	3		
SX46	Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato	Credito spettante	Credito maturato	Credito acquisito		
		1	2	3		
		Codice fiscale cedente				Credito ceduto
		4				5
		Codice fiscale cessionario				Credito utilizzato
		4				7
					Credito residuo	
					8	

Modello 770 **ORDINARIO** 2015

Redditi 2014

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA E DEGLI INTERMEDIARI RELATIVA ALL'ANNO 2014

DATI RELATIVI A

REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
PROVENTI VARI • VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI

INDICE

PREMESSA	pag. 2	10 Quadro SK	21
1 Soggetti obbligati alla presentazione	2	11 Quadro SL	24
2 Composizione del modello	3	12 Quadro SM	26
3 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione	4	13 Quadro SO	27
4 Modalità generali di compilazione	8	14 Quadro SP	31
5 Frontespizio	9	15 Quadro SQ	33
6 Quadro SF	14	16 Quadro SR	36
7 Quadro SG	16	17 Quadro SS	36
8 Quadro SH	19	18 Quadro ST	37
9 Quadro SI	20	19 Quadro SV	44
		20 Quadro SX	48

APPENDICE

55

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il Mod. 770/SEMPLIFICATO e il Mod. 770/ORDINARIO.

- Il **Mod. 770/SEMPLIFICATO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2014 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2014 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2015 presentando il modello 770/2015 SEMPLIFICATO.
- Il **Mod. 770/ORDINARIO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2014 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2015 presentando il modello 770/2015 ORDINARIO.

I sostituti d'imposta che, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2014, sono tenuti a presentare anche il Mod. 770 SEMPLIFICATO, qualora siano intervenute compensazioni interne ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO, devono presentare il Mod. 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV ed SX, in quanto tali prospetti dovranno essere compilati all'interno del Mod. 770 ORDINARIO.

Invece, in assenza delle predette compensazioni, il sostituto d'imposta ha la facoltà di presentare il Mod. 770 SEMPLIFICATO ed il Mod. 770 ORDINARIO, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2015 ORDINARIO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2015 ORDINARIO i soggetti che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2015 ORDINARIO i seguenti soggetti i quali:

- hanno applicato nel 2014 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2014 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- hanno applicato nel 2014 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2014;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 7, comma 2-ter del D.L. n. 351 del 2001 e dell'art. 1, comma 134 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2015 ORDINARIO, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2015 ORDINARIO si compone di un frontespizio e di quadri staccati, e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

■ Frontespizio

- nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, domicilio per la notificazione degli atti;
- nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

■ Quadri staccati

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2014;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell'IVIE per i soggetti da essi rappresentati;

- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SR** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- **Quadro ST** concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.;
- **Quadro SV** relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- **Quadro SX** relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997 e al prospetto per le attività emerse.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE La dichiarazione Mod. 770/2015 ORDINARIO può essere presentata esclusivamente per via telematica: pertanto, non è consentita la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

■ Modalità di presentazione

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, Mod. 770/2015 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis e 3, del citato D.P.R..

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

■ Dichiarazione presentata tramite i servizi telematici

La dichiarazione può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare:

- il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- il servizio telematico Fisconline, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.

Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica sopra menzionati, occorre fare riferimento al numero complessivo dei righi compilati ai quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR. Si precisa che nel caso di più righi riferiti allo stesso soggetto, essi devono essere conteggiati più volte.

Qualora il sostituto abbia presentato il Mod. 770/2015 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti non superiore a venti attraverso il servizio Fisconline, può presentare il Mod. 770/2015 ORDINARIO con le stesse modalità solo se il numero di soggetti, riferito a quest'ultima dichiarazione, non è superiore a venti, altrimenti, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

I gestori incaricati designati possono, in via eventuale, nominare operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

L'Agenzia delle entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770/2015 ORDINARIO.

ATTENZIONE I soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato con circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 5 marzo 2001.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati

• Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni)

Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni.

Tali soggetti possono assolvere all'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni. Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa dalle Amministrazioni

Anche le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

A tal fine, altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributivi degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero ad esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del citato D.P.R. n. 322 del 1998 e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001), e con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 novembre 2008 ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle amministrazioni dello Stato di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta.

Ovviamente, il fatto che tale Dipartimento abbia la qualificazione di soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione: pertanto, le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.

Inoltre, è attribuita ad ogni Amministrazione dello Stato la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo permettendo di modularli secondo il rispettivo assetto strutturale. Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'Amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale. Le amministrazioni interessate, che intendano avvalersi di tale opportunità, possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio Entratel.

Le Amministrazioni e gli enti pubblici accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto dei medesimi con le modalità sopra illustrate.

Anche le amministrazioni, che presentano la propria dichiarazione o la dichiarazione per conto di altre amministrazioni, possono utilizzare il programma per la compilazione della dichiarazione, Modello 770 ORDINARIO, disponibile gratuitamente nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi

(art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni)

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione, amministrazioni dello Stato e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

L'incaricato della trasmissione, la società del gruppo oppure l'Amministrazione incaricata (da altra Amministrazione) della presentazione telematica, devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti,

precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione, seppure rilasciato in forma libera.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle entrate).

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa stesso mezzo all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono fornite sul sito internet dei servizi telematici <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

■ Termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2015 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il **31 luglio 2015**.

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

4.1 ESPOSIZIONE DEI DATI

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

4.2 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie è necessario distinguere, tra le altre situazioni, quelle che determinano l'estinzione o meno del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie e successioni con estinzione del soggetto preesistente

Nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2014 o del 2015, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2015 ORDINARIO, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770/2015 ORDINARIO per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e la data, nel corso dell'anno 2014, di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni. Si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti. Ad esempio il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2015, sarà tenuto a presentare per l'anno 2014 una sola dichiarazione modello 770/2015 ORDINARIO contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto. Sempre con riferimento ai soggetti estinti, laddove previsto, deve essere indicato nella casella 3, "Eventi eccezionali", l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del Mod. 770.

Nel caso di successione *mortis causa* avvenuta nel periodo d'imposta 2014, o nel 2015 prima della presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le modalità di compilazione sopra indicate.

Nell'ipotesi invece di non prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Anche in caso di successione ereditaria, qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata con le medesime modalità da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato; l'erede che sottoscrive la dichiarazione, pertanto, deve invece indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l'estinzione di società quali le trasformazioni (ad esempio di società di capitali in società di persone e viceversa), la dichiarazione Mod. 770/2015 ORDINARIO deve essere compilata secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

4.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI

Generalità

Ciascun quadro deve essere numerato.

Qualora i rigli dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.

Dati anagrafici

I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente vanno sempre indicati.

Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si chiede l'attribuzione del codice fiscale.

L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ai quali tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la indicazione dei dati indicati al citato art. 4, eccetto il domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo. In particolare, nel caso di soggetti non residenti devono essere indicati il codice dello Stato estero di residenza (rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni) e, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice d'identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

5. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali. La seconda facciata del frontespizio contiene i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d'imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. Per l'indicazione delle generalità del dichiarante sono previsti due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.).

5.1 TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall'art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall'art. 2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1998:

- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Eventi eccezionali

La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
 - 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2014, dall'art. 3, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192;
 - 8 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.
- In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

5.2 DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

• Dati identificativi del dichiarante

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. I condomìni, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio".

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

• Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello.

Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

• Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

- **Dati del soggetto estero**

Il campo Stato estero di residenza deve essere compilato soltanto in caso di soggetto sostituto di imposta e residente all'estero. Il codice Paese estero va desunto dall'elenco Paesi e Territori esteri (tabella SG) riportato in Appendice. Nel terzo campo deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

- **Persone fisiche**

Comune di nascita

Indicare il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia. *Residenza anagrafica o domicilio fiscale*

I dati relativi alla residenza anagrafica o al domicilio fiscale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, deve essere indicata la data di variazione.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2015 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

- **Altri soggetti**

Sede legale - Domicilio fiscale

I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione.

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo. Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2015 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

Le pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomini devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

- **Codici statistici (stato, natura e situazione)**

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

- **Codice fiscale del dicastero di appartenenza**

Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3 DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Nel caso di sostituti d'imposta residenti all'estero vanno indicati inoltre lo Stato estero con il relativo codice dello stato e l'indirizzo estero.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 - Curatore fallimentare
- 4 - Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 - Erede
- 8 - Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 - Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 - Amministratore di condominio
- 14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti ai quadri compilati relativi alla presente dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Come stabilito dall'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs n. 241 del 1997.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 22 luglio del 1998, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine i soggetti che esercitano il controllo qualora sottoscrivano la presente dichiarazione anche ai fini dell'attestazione di cui al decreto n. 164 del 1999, sono tenuti a barrare la relativa casella "ATTESTAZIONE".

Si ricorda che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lett. a) primo periodo del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.

Si ricorda che è obbligatorio presentare unitariamente tutti i quadri compilati, atteso che non è più possibile presentare diversamente la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Con riferimento alla casella INVIO AVVISO TELEMATICO, il Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato l'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Il campo "Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX" presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i quadri ST, SV e/o SX al modello 770 Ordinario. In particolare indicare:

- 1 - nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo (non obbligate alla compilazione dei quadri ST, SV e SX);
- 2 - nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2014 (non obbligato alla compilazione dei quadri ST e SV).

5.5 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

5.6 VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui è subordinata alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge

6. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nel **quadro SF**, con riferimento a quanto corrisposto nel 2014, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.

Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta. In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:

- redditi di capitale di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR. In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (vedi **tabella SH - Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (white list)**), posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), come risultante da successive modifiche o integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000.

Tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato non sono soggetti ad imposizione, relativamente ai redditi di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH;

- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 23 comma 1, lett. b), del TUIR);
- interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
- redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.

Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili ovvero altri proventi equiparati di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.

Si ricorda inoltre che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.

Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.

Nel rigo **SF1** casella **2** Dati sostituto va indicato il codice:

- **A** qualora il quadro è compilato dal sostituto d'imposta che ha percepito gli interessi e gli altri proventi in nome e per conto dei percettori effettivi;
- **B** qualora il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 58 del 1998, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare l'elenco completo dei soggetti percipienti e dei relativi proventi.

Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente. L'indicazione del codice fiscale per i soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito si intende adempiuta con la sola indicazione dei dati anagrafici.

In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;

- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12** il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti 27, 29 e 30**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 27, 28 e 29**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13** indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- B** – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- C** – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nello stesso punto 13 in caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare uno dei seguenti codici:

- F** – proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;
- G** – interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- H** – rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
- I** – prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia;
- J** – interessi ed altri proventi non imponibili derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati ad imprese italiane dagli enti creditizi e dalle imprese di assicurazione europee e dagli altri soggetti indicati nell'art. 26, comma 5 bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- L** – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
- M** – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
- N** – certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;
- P** – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494);
- Q** – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. n. 512 del 1983 emessi da soggetti residenti, proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare di cui al D.L. n. 351 del 2001);
- R** – somme di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997 corrisposte da organismi collettivi di investimento mobiliare italiani aperti o chiusi a soggetti non residenti con riferimento alle quote o azioni possedute alla data del 30 giugno 2011.
- S** – interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalle società costituite ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS e INAIL, nonché quelli raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 15 della medesima legge per la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi;
- T** – proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'art. 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983 n. 512 (cosiddetti fondi lussemburghesi storici) realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 26-quinquies, comma 5, del D.P.R. 600/73 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.
- U** – i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso o la liquidazione delle quote riferibili a periodi di attività del fondo successivi al 31 dicembre 2003.
- V** – interessi esenti corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro del-

l'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-*quater*, del D.P.R. 600/73 ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L. 385/30);

- W** – interessi esenti corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-*quater*, del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-*quater* del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y** – interessi corrisposti da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-*quater*, comma 8-bis del D.P.R. 600/73, dalla società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea;

Nel **punto 14** indicare l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2014.

Se nel punto 13 è stato indicato:

- il codice R, nel punto 14 deve essere riportato, da parte della società di gestione del risparmio, l'ammontare netto dei proventi periodici e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento ai sensi dell'art. 2, comma 76, del decreto-legge n. 225 del 2010;
- il codice U, nel punto 14 deve essere riportato l'ammontare lordo delle somme corrisposte.

Nel **punto 17** indicare l'ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese, e, per il codice R, l'importo del rimborso effettivamente riconosciuto.

Nel **punto 18** indicare l'ammontare delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Nel **punto 19**, da compilare esclusivamente qualora siano state indicate nel punto 13 le causali W e X, indicare l'importo delle ritenute effettivamente rimborsate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.

7. QUADRO SG – SOMME DERIVANTI DA RISCOATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN FORMA PERIODICA E DELLE RENDITE VITALIZIE CON FUNZIONE PREVIDENZIALE

Nel **quadro SG** con riferimento a quanto corrisposto nell'anno 2014, devono essere indicati i dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 o all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a partire dal 1 luglio 2014 è stata modificata anche l'aliquota di tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ora stabilita nella misura del 26 per cento. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1 luglio 2014 ed alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.

Per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11 dell'articolo 3 del decreto n. 66 del 2014, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lettere g-*quater*) e g-*quinquies*) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, resta ferma l'aliquota del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011, del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014 e del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Anche per tali contratti è riconosciuta una minore tassazione dei redditi, in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati ed anche ai proventi riferibili a obbligazioni emesse dagli Stati *white list* e dagli enti territoriali di questi, attraverso la riduzione della base imponibile.

In tal modo i beneficiari fruiscono indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli (12,50 anziché del 20 per cento ovvero del 26 per cento), analogamente all'investimento diretto negli stessi titoli (vedi circolare n. 19/E del 27 giugno 2014).

Il quadro deve essere compilato anche nei casi previsti dall'art. 68 del DL n. 83 del 2012, dai soggetti di cui all'art. 23 del DPR n. 600 del 1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Il quadro è suddiviso in cinque distinti prospetti.

Nel primo prospetto, ai righi da **SG2** a **SG10**, devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che hanno percepito nell'anno 2014 somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ed in particolare devono essere indicati:

- nei **punti** da **1** a **10**, le generalità del percipiente;
- nel **punto 11**, "Causale" uno dei seguenti codici:
 - A** – per le somme derivanti dal riscatto anticipato di contratti di assicurazione sulla vita, per i quali continua ad applicarsi la disciplina fiscale prevista per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 in relazione a versamenti integrativi intervenuti anche dopo tale data;
 - B** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione – stipulati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 – a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta, prevista dall'art. 6 della L. n. 482 del 1985, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. n. 549 del 1995;
- nel **punto 12**, le somme corrisposte nel 2014;
- nel **punto 13**, l'ammontare complessivo dei premi riscossi sul quale sono state commisurate le ritenute operate;
- nel **punto 14**, l'aliquota applicata;
- nel **punto 15**, l'importo delle ritenute operate.

Nel secondo prospetto, ai **righi** da **SG11** a **SG13**, devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2014 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta. In particolare occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - C** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione dei capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (indicati con il codice D);
 - D** – per i rendimenti relativi a prestazioni in forma di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 669 del 30 dicembre 1996 a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993;
 - E** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
 - F** – per le rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413;
- nella **colonna 2**, in relazione ai codici C, D ed E l'ammontare complessivo dei capitali (comprensivi dei premi riscossi), corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato) o di capitalizzazione, sui quali si applica la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985 e in relazione al codice F, l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte;
- nella **colonna 3**, le somme sulle quali sono state commisurate le ritenute. In riferimento ai codici C, D ed E va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi, al netto, ove spettante, della deduzione del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo; si precisa che l'ammontare su cui è applicata la ritenuta è al netto della quota dei proventi riferibili a obbligazioni e titoli pubblici;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute operate.

Nel terzo prospetto, nei **righi** da **SG15** a **SG17**, devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2014 e assoggettate all'imposta sostitutiva:

- di cui all'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati o rinnovati da imprese di assicurazione residenti a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- di cui all'art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi nonché, nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione ovvero da un rappresentante fiscale, dai soggetti di cui all'art. 23 del DPR n. 600 del 1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi qualora il contribuente abbia incaricato l'intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all'applicazione della predetta imposta sostitutiva. A tal fine, le imprese di assicurazione estere che direttamente o tramite rappresentante fiscale hanno assunto gli obblighi del sostituto di imposta comunicano tale opzione specificandone la data di decorrenza, nell'apposito campo del **rigo SG14 colonna 1**; le imprese di assicurazione estere che operano in regime di libera prestazione di servizio e che hanno assunto gli obblighi di sostituto di imposta devono indicare nel rigo SG14, colonna 2, l'importo delle riserve matematiche iscritte nel bilancio relativo al 2013 e in colonna 3 l'imposta dovuta pari allo 0,45 per cento dell'importo di colonna 2;
- di cui all'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, a titolo di rendimento delle prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell'art. 50 del Tuir erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quinquies) del TUIR.

In particolare occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - G** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
 - H** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;

- I – per i rendimenti finanziari delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di erogazione;
- L – per i rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita;
- nella **colonna 2**, in relazione ai codici G e H, l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato) o di capitalizzazione, sui quali si applica l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le imposte sostitutive. In riferimento ai codici G ed H va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi e in riferimento ai codici I e L va riportato il totale delle differenze fra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari; si precisa che l'ammontare su cui è applicata l'imposta sostitutiva è al netto della quota dei proventi riferibili a obbligazioni e titoli pubblici;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle imposte sostitutive applicate.

Il quarto prospetto deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 e successive modificazioni per indicare il recupero delle relative somme versate. Tali somme costituiscono credito da utilizzare per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del TUIR.

A tal fine nel modello di versamento F24 va utilizzato il codice tributo 6780.

Si ricorda che a decorrere dal 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza costituisce un credito ulteriore che può essere computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. Per l'utilizzo di tale ulteriore credito, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del rigo SX41 del quadro SX.

Nel **rigo SG18** va indicato il credito residuo dell'anno precedente, corrispondente all'importo del rigo SG22 del modello 770/2014 Ordinario.

Nel **rigo SG19** va indicato il credito maturato per l'anno 2013, corrispondente all'importo di rigo **RQ53 colonna 2, del quadro RQ del modello Unico 2014 Società di Capitali ovvero l'importo indicato nel rigo SG14, colonna 3, per le imprese di assicurazione estere che operano in regime di LPS.**

Nel **rigo SG20**, va indicato il credito utilizzato in compensazione nel corso del 2014, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, tramite il codice tributo 6780.

Nel **rigo SG21**, va indicato in **colonna 1** il credito maturato per l'anno 2009, corrispondente all'importo indicato nel rigo RQ57, colonna 2, del quadro RQ del modello Unico 2010 Società di capitali e in **colonna 2** il credito ulteriore maturato con riferimento all'anno 2009, corrispondente alla differenza tra l'imposta sulle riserve matematiche relativa all'anno 2009 riportata in colonna 1 e l'ammontare complessivo delle ritenute e imposte sostitutive dovute per l'anno 2014, indicate nei primi tre prospetti del presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel rigo SX41, colonna 1.

Nel rigo SG22, va indicato il credito residuo risultante dalla seguente operazione:

$$SG18 + SG19 - SG20 - SG21, \text{ col. 2}$$

Nel quinto prospetto deve essere indicata l'imposta sul valore dei contratti di assicurazione stipulati da imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di LPS applicata dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti del sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2-sexies, del decreto legge n. 209 del 2002. Per la determinazione dell'imposta gli intermediari devono assumere il valore delle polizze alla data del 31 dicembre escludendo le polizze liquidate entro il termine previsto per il versamento dell'imposta; si precisa che l'imposta relativa all'anno 2014 dovrà essere rendicontata nel modello 770 Ordinario 2016.

In particolare, nel rigo **SG23**, indicare:

- **colonna 1**, l'ammontare del valore dei contratti di assicurazione risultante alla data del 31 dicembre 2013;
- **colonna 2**, l'imposta calcolata nella misura dello 0,45% del valore indicato in colonna 1.

8. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il **quadro SH** deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, dagli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi, nonché dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. limitatamente all'ipotesi prevista nel prospetto C.

Si precisa che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 5, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, i soggetti diversi da quelli obbligati alla compilazione del presente quadro, devono presentare il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.

Le nuove regole dettate dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevedono che l'aliquota del 26 per cento si applica sugli importi divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014, continuando invece a essere assoggettati alle vecchie aliquote i redditi connessi ad un diritto a percepirla prima della predetta data.

Prospetto A - Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti corrisposti nell'anno 2014.

Prospetto B - Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del dpr n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nell'anno a soggetti non residenti. In particolare, indicare:

- gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta (del 27 per cento per gli importi divenuti esigibili prima del 1° gennaio 2012) ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR.

In attesa dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (che dovrà individuare i Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), gli Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR (cosiddetta *black list*) sono quelli indicati nel decreto ministeriale del 24 aprile 1992, come risultante da successive modifiche e integrazioni apportate dai D.M. 23 gennaio 2002 e D.M. 22 marzo 2002 e il D.M. 27 dicembre 2002, in vigore dal 14 gennaio 2003, che prevede l'esclusione dalla cosiddetta *black list* per tutti i soggetti residenti nel Kuwait.

Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2014, delle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

In particolare, indicare:

- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.

Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi, i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, e trasferiti nella titolarità del MEF collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta del 6,25% o del 12,50% di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759, corrisposti nell'anno 2014.

Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2014, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Prospetto E - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nell'anno 2014, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Prospetto F - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 2014, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

Prospetto G - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nell'anno 2014, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 25, 25-bis e 29 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

9. QUADRO SI - UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PAGATI NELL'ANNO 2014

Il **quadro SI** deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell'anno 2014, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché per l'indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili. A seguito delle modifiche intervenute con l'art. 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.

In particolare:

- nel **prospetto Utili pagati nell'anno 2014 in qualità di emittente (rigo SI2)**, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Ires, che nell'anno solare 2014 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2014 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- nel **prospetto Utili esteri pagati nell'anno 2014 (rigo SI3)**, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, devono indicare gli utili esteri pagati nell'anno 2014 al lordo delle imposte applicate all'estero.

Nel prospetto che segue, non dovranno essere riportati i dati relativi agli utili ed alle imposte sostitutive derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. I dati relativi all'applicazione dell'imposta sostitutiva sono riportati a cura dell'intermediario nel quadro SQ.

Nel **prospetto Utili e proventi equiparati**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno 2014 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973. Sugli utili e proventi equiparati corrisposti ad enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo indicati nella lista di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ed ivi residenti, la ritenuta è applicata nella misura dell'1,375 per cento. In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (vedi **tabella SH - Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambio di informazioni (white list)** posto nell'Appendice delle presenti istruzioni). L'aliquota ridotta si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Nel presente prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ) e dalle società di investimento immobiliari non quotate (SIINQ) sui quali è stata applicata la ritenuta.

In particolare, nei **rigli da SI4 a SI13** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2014, compresi quelli di fonte estera al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera"), per i quali è stata applicata la ritenuta;
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata;
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo di imposta;

- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate.

Nel **rigo SI14**, nella **colonna 1** indicare l'ammontare degli utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta.

Nei righe da **SI4** a **SI13**, **colonna 5**, indicare:

- il **codice 1** qualora si tratti di utili da partecipazione e di interessi riqualeficati utili ai sensi dell'art. 98 del Tuir;
- il **codice 2** qualora si tratti di proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
- il **codice 3** qualora si tratti di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR sempreché non dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.

10. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

Nel **quadro SK** devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2014, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualeficati ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto.

Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 74 del TUIR. La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 27 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227 (cd. monitoraggio fiscale).

I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:

- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- e società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- e imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR.

Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all'emittente e all'intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.

In particolare, nel **rigo SK2** indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:

- A** – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili o per gli altri proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualeficati utili ai sensi dell'art. 98 del TUIR;
- B** – se la comunicazione è effettuata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;

- C** – se la comunicazione è effettuata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
- D** – se la comunicazione è effettuata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.; in questo caso devono essere indicati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;
- E** – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
- F** – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
- G** – se la comunicazione è effettuata da persone fisiche e dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Non è richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie.

Nel **riquadro SK3** devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente.

Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla **tabella SG Elenco dei Paesi e Territori esteri**, riportata in appendice.

Nei **punti da 5 a 7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, soltanto nel caso in cui l'emittente sia un soggetto residente.

Nel **riquadro SK4** riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri** riportata in appendice.

Nei **riquadri SK5** e seguenti devono essere indicati i dati relativi ai percipienti.

Nei **punti da 1 a 12** devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici dei percipienti.

In particolare, se il percipiente è un non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti da 13 a 19**, il codice fiscale e i dati anagrafici del legale rappresentante della società estera;
- nei **punti 20, 22 e 23**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 20, 21 e 22**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nei seguenti punti devono essere indicati i dati sugli utili e sugli altri utili di cui all'art. 44, comma 1, lett. e) del TUIR e sugli altri proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), e sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, in qualunque forma corrisposti, corrisposti a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva nei confronti di soggetti residenti.

Si ricorda, che ai sensi del Decreto del 2 aprile 2008, gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento.

Se il sostituto eroga più somme di cui ai punti da 31 a 39 deve compilare più righe del quadro SK, ciascuno dei quali in relazione ad ogni singolo punto compilato.

Nel **punto 24**, deve essere indicato l'oggetto della comunicazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di pagamento di dividendi ed altri proventi equiparati; il **codice 2** se si tratta di pagamento di dividendi ed altri proventi equiparati a società fiduciarie o ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998;

Nel **punto 25**, deve essere indicato il tipo di partecipazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di azioni ordinarie, il **codice 2** se si tratta di azioni privilegiate, il **codice 3** se si tratta di azioni di risparmio e il **codice 4** per le quote di società non azionarie.

Nel **punto 26**, in relazione agli utili ed ai proventi equiparati pagati nell'anno 2014, deve essere indicato il tipo corrispondente alla base imponibile determinata per il calcolo della ritenuta applicata, utilizzando il **codice 1** qualora la ritenuta è stata operata sul 40 per cento del "netto frontiera", il **codice 2** qualora la ritenuta è stata operata sul 100 per cento dell'importo del netto frontiera, il **codice 3** nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente (redditi non imponibili, redditi sui quali è stata applicata l'imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo d'imposta imponibili con aliquota piena o convenzionale, il **codice 4** qualora la ritenuta è stata operata sul 100 per cento dell'intero importo e il **codice 5** qualora la ritenuta è stata operata sul 49,72 per cento dell'importo del "netto frontiera".

La casella del **punto 27**, deve essere barrata se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

In particolare i successivi punti devono essere compilati secondo le modalità che seguono.

Nel **punto 28**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità indicare il numero complessivo delle azioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.

Nel **punto 29**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i contratti siano intestati a più soggetti.

Nel **punto 30**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.

Nel **punto 31**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Nel **punto 32**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Nel caso di titoli esteri nei punti 28 e 29 indicare il controvalore in euro. L'ammontare indicati nei punti 31 e 32 devono essere indicati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero. Si precisa che in questo punto non vanno indicati gli utili o le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR.

Nel **punto 33**, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi per i proventi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

Nel **punto 34**, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi per i proventi prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

Nel **punto 35**, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Nel **punto 36**, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Nel **punto 37**, devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.

Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati nei punti precedenti devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.

Nel **punto 38**, deve essere indicato l'ammontare dell'importo degli utili o degli altri proventi al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera").

Nel **punto 39**, devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Nel **punto 40**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi.

Nei **punti 41 e 42**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi; la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.

Nel **punto 43**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

Nel **punto 44**, devono essere indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004. Questo punto non può essere compilato in presenza dei punti 33, 34, 35, 36 e 37.

Società fiduciarie - Dati dei soci affidanti di società trasparente

La presente sezione deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da essa rappresentati abbiano optato per il regime di trasparenza per il tramite della stessa fiduciaria, la quale è tenuta a comunicare le quote di reddito o perdita e gli altri dati richiesti relativi alla società partecipata (v. Cir 22 novembre 2004, n. 49/E, par. 4) e deve essere altresì utilizzata da parte delle società fiduciarie al fine di indicare i soggetti fiduciari ai quali devono essere attribuiti redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone (Ris. n. 136/E del 7 dicembre 2006).

In particolare, deve essere indicato il reddito da imputare ai soci affidanti nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Per ogni società trasparente dovranno essere compilati tanti righi quanti sono i soci affidanti, compilando qualora si rendesse necessario più moduli.

Sulla base dei dati dichiarati dalla società trasparente nel quadro TN del modello UNICO 2014 SC, la società fiduciaria nei **righe SK8 e SK9** della presente sezione deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del socio affidante;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società partecipata;
- in **colonna 3**, la quota di partecipazione agli utili della società partecipata espressa in percentuale;
- in **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al socio affidante;
- in **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;
- in **colonna 6**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al socio affidante;
- in **colonna 7**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al socio affidante, tra i quali:
 - il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
- in **colonna 8**, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società partecipata nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- in **colonna 9**, la quota delle detrazioni d'imposta spettanti alla società partecipata, imputata al socio affidante;
- in **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento ordinari maturati in capo alla società partecipata;
- in **colonna 11**, la quota di eccedenza dell'IRES riconosciuta derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
- in **colonna 12**, la quota degli acconti versati dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
- in **colonna 13**, la casella va barrata nel caso in cui il reddito sia stato attribuito da una società trasparente il cui periodo d'imposta sia iniziato successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/06.

11. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

Nel presente quadro vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

Nel rigo **SL1** casella **2** Dati sostituto va indicato il codice:

- **A** qualora il quadro è compilato dal sostituto d'imposta che ha percepito gli interessi e gli altri proventi in nome e per conto dei percettori effettivi;

- **B** qualora il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 58 del 1998, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare l'elenco completo dei soggetti percipienti e dei relativi proventi.

Nella **Sezione I** del quadro SL devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione OICR di diritto estero di tipo aperto o chiuso, conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, diversi dagli OICR immobiliari il cui gestore sia sottoposto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti ai sensi della direttiva 2011/61/UE istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo SEE che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (*white list*) e percepiti nell'anno 2014 da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 73 del TUIR, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 73, del TUIR, assoggettati dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni a ritenuta a titolo d'acconto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. In particolare, la ritenuta di cui all'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita (comma 4-bis dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983).

Nel medesimo quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, di tipo aperto o chiuso, diversi dagli immobiliari e diversi da quelli di cui al periodo precedente, da chiunque percepiti nell'anno 2014 assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 10-ter, sesto comma, della citata legge n. 77 del 1983. Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione delle ritenute di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014.

La prima sezione del quadro SL deve essere utilizzata anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dai OICR immobiliari e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73.

Nel quadro SL devono essere indicati altresì i proventi corrisposti nel 2014 ai partecipanti a fondi comuni di investimento immobiliare italiani ed esteri in sede di distribuzione periodica, rimborso o liquidazione delle quote, e assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 351 del 2001. La suddetta ritenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi del fondo imputati per trasparenza ai soggetti residenti ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010. Si precisa altresì che la ritenuta non deve essere applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo sino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 e sui proventi maturati entro il 31 dicembre 2010 fino a concorrenza dell'ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 5% di cui al comma 4-bis del citato art. 32.

Sezione II - Dati relativi ai partecipanti a fondi immobiliari che detengono una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento

Nella presente sezione vanno indicati, a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote, i dati relativi ai fondi comuni d'investimento immobiliare e ai partecipanti – compresi quelli degli investitori cosiddetti "istituzionali" di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal comma 9 dell'art. 8 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 – che alla data del 31 dicembre 2014 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, nonché l'ammontare dei redditi conseguiti dal fondo e imputati per trasparenza ai sensi del citato art. 32, comma 3-bis, del decreto legge n. 78 del 2010 (v. circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012).

Per i partecipanti "istituzionali" di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, che detengono quote di partecipazione ai fondi immobiliari superiori al 5% del valore del fondo, vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare distribuiti e la ritenuta applicata ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351.

Per gli investitori residenti diversi da quelli di cui al citato comma 3 che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo, vanno indicati i redditi conseguiti dal fondo imputati per trasparenza in proporzione alla percentuale di partecipazione al fondo da essi detenuta, ancorché non percepiti.

Vanno, altresì, indicati i dati dei partecipanti non residenti diversi da quelli "istituzionali" di cui al citato comma 3, che possiedono quote di partecipazione superiore al 5%, nei confronti dei quali si rende applicabile la ritenuta a titolo d'imposta di cui al comma 4 del medesimo art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 al momento della corresponsione dei proventi.

A tal fine, dopo aver indicato i dati anagrafici del partecipante va indicato:

- nel **campo 13**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento e, in **campo 14**, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo di investimento e per gli organismi esteri il codice attribuito dallo stato estero;
 - nel **campo 15**, codice Stato estero (per l'OICR estero);
 - nel **campo 16**, la quota di partecipazione al fondo;
 - nel **campo 17**, l'importo dei proventi assoggettati alla ritenuta ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 ovvero ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 351 del 2001;
 - nel **campo 18**, l'importo dei redditi imputati per trasparenza, in ragione della quota di partecipazione di cui al campo 15. In caso di perdita, indicare l'importo preceduto dal segno meno;
 - nel **campo 19**, l'eventuale ritenuta di cui al comma 4, dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 e di cui all'art. 7 del decreto legge n. 351 del 2001 applicata sui redditi corrisposti;
- La **casella 20**, va barrata nel caso in cui la partecipazione avvenga indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona ovvero in caso di partecipazioni imputabili ai familiari.
- La **casella 21**, va barrata nel caso in cui la quota di partecipazione al fondo sia detenuta da partecipanti "istituzionali", di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010.

12. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ESTERO, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Nel **quadro SM** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento del risparmio (OICR) di diritto estero di tipo aperto o chiuso, conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, diversi dagli OICR immobiliari, purché assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR e conseguiti nell'anno 2014 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del TUIR non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi dall'IRRES, assoggettati dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni a ritenuta a titolo d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

In particolare, la ritenuta è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.

Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione delle ritenute di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014.

Il quadro SM deve essere utilizzato anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dagli OICR immobiliari e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73.

In particolare, la ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.

Nel quadro SM devono essere altresì indicati i proventi corrisposti nel 2014 ai partecipanti a fondi comuni di investimento immobiliare italiani ed esteri in sede di distribuzione periodica, rimborso o liquidazione delle quote, e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 351 del 2001.

La suddetta ritenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi del fondo imputati per trasparenza ai soggetti residenti ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 9 dell'art. 8 del decreto legge n. 70 del 2011. Si precisa altresì che la ritenuta non deve essere applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo sino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 e sui proventi maturati fino al 31 dicembre 2010 fino a concorrenza dell'ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 5% di cui al comma 4-bis del citato art. 32.

13. QUADRO SO - COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI

Nel **quadro SO** devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

In questo quadro devono essere indicati i dati relativi alle mancanze di fornitura della provvista da parte del contribuente per il versamento dell'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 12 del decreto legge n. 201 del 2011 e per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi di cui all'art. 1 comma 2 sexies del decreto legge n. 209 del 2002. Le società fiduciarie devono compilare questo quadro anche per indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all'estero di cui all'art. 19 del decreto legge n. 201 del 2011 per i soggetti da esse rappresentati.

Nella prima sezione la comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nell'anno 2014, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinqies*, del TUIR.

In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto per le operazioni indicate nei codici G, J, K, L e M) i seguenti intermediari:

- 1 – le banche;
- 2 – le SIM;
- 3 – la Poste Italiane S.p.A.;
- 4 – le società fiduciarie;
- 5 – gli agenti di cambio;
- 6 – le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
- 7 – i notai;
- 8 – gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
- 9 – le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi;
- 10 – le società di gestione del risparmio;
- 11 – i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commercialisti.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari non residenti – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi – che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Con riferimento agli intermediari non residenti, devono essere riportati nell'apposito riquadro:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri** riportata in Appendice.

Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.

Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.

Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi.

In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12**, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti 28, 30 e 31**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 28, 29 e 30**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13**, indicare per ciascuna operazione il codice corrispondente:

- A** – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5 del TUIR – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
- B** – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
- C** – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-*ter*) e c-*quinqies*) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;

- D** – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. *c-quater*) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. *c-quinquies*);
- E** – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. *c-quater*) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. *c-quinquies*);
- F** – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
- G** – prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti – diversi da quelli relativi a rapporti di gestione per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 – in cui la giacenza abbia superato complessivamente euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui;
- H** – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;
- I** – trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
- J** – prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
- K** – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a euro 51.645,69;
- L** – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio effettuate di cui all'art. 12 del D.L. n. 350 del 2001, convertito dalla legge n. 409 del 2001;
- M** – chiusura dei rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero revoca delle medesime opzioni, nel caso in cui non sia decorso il termine di due anni per il reinvestimento della plusvalenza che ha beneficiato del regime di esenzione di cui all'art. 68, comma 6-bis, del TUIR introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
- N** – prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito;
- O** – operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali;
- P** – prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti;
- Q** – chiusura dei rapporti di amministrazione fiduciaria per lo svolgimento di attività finanziaria senza intestazione per compiere specifici atti giuridici di amministrazione di determinati beni rappresentati da taluni dossier di titoli, da contratti di conto corrente e simili;
- R** – chiusura del rapporto con l'intermediario residente che interviene nella riscossione dei flussi connessi con polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere, compreso il caso in cui alla scadenza della polizza la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento;
- S** – mancata applicazione e versamento dell'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19 comma 12 del decreto legge n. 201 del 2011 in conseguenza dell'incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso (circolare n. 29 del 2012);
- U** – segnalazione dei contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri ai sensi dell'art. 1 comma 2 sexies del decreto legge n. 209 del 2002.

Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti ancorché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dall'intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzato il codice "I".

La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227 (cd. monitoraggio fiscale).

Si precisa, altresì, che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:

- a) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da soggetti non residenti indicati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR;
- b) operazioni elencate con i codici da "A" ad "I" poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all'altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;
- c) cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. *c-bis*), del TUIR, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all'art. 67, comma 1, lett. *c-ter*), del TUIR, negoziate in mercati regolamentati, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei con-

- tratti e degli altri rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettere *c-quater*) e *c-quinquies*), del TUIR, conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b);
- d) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi;
- e) rimborso di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di tipo aperto o chiuso, ovvero di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di diritto estero, nonché in fondi immobiliari, a condizione che le operazioni di rimborso non diano luogo a redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67 del TUIR;
- f) rimborso di certificati di deposito in euro nominativi ovvero al portatore qualora quest'ultimo certifichi di averne mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato;
- g) operazioni relative a valute denominate in euro.

Nel **punto 14**, indicare il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:

- 1 – azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
- 2 – diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
- 3 – titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
- 4 – contratti di cui all'art. 67, comma 1, lett. *c-quater*), del TUIR;
- 5 – rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'art. 67, comma 1, lett. *c-quinquies*), del TUIR;
- 6 – metalli preziosi;
- 7 – valute estere;
- 8 – denaro;
- 9 – immobili;
- 10 – opere d'arte;
- 11 – altre attività patrimoniali.

Nel **punto 15**, indicare il giorno e il mese in cui l'operazione è stata effettuata. Se nel punto 13 è stato indicato il codice "L" riportare la data del 1° gennaio. Se nel punto 13 è stato indicato il codice "M" riportare il giorno, il mese e l'anno in cui si realizza la plusvalenza.

Nel **punto 16**, indicare l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in euro alla data indicata nel punto 15, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell'operazione ovvero, in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nazionale per i contratti derivati, ammontare massimo della giacenza superiore a euro 51.645,69, raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento. Nel caso in cui al campo 13 sia stato utilizzato il codice **S**, indicare l'ammontare dell'intera posizione del contribuente, anche qualora la disponibilità dei conti o la fornitura della provvista non siano sufficienti per il versamento integrale dell'imposta dovuta.

Nel **punto 17**, indicare la quantità delle attività oggetto delle operazioni, es.: numero dei titoli, diritti, contratti, ammontare dei metalli preziosi espresso in grammi. Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere compilato se nel punto 13 è stato indicato il codice "L".

Nel caso in cui al campo sia stato utilizzato il codice "S" o il codice "U", nel **punto 18** indicare le imposte non applicate e versate in conseguenza dell'incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso.

Nel **punto 19**, indicare il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione. Tale informazione va riportata in tutti i numeri d'ordine relativi ad ogni intestatario, indicando, inoltre, nel **punto 20** la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all'intera operazione vanno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario.

Nel **punto 21**, indicare il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.

Se nel punto 13 è stato indicato il codice "L" vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui.

In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 21, deve essere indicato il codice fiscale del cointestatario soltanto qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo di euro 51.645,69.

Società fiduciarie - Dati utili alla liquidazione dell'imposta sul valore degli immobili all'estero

La presente sezione deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da esse rappresentati abbiano stipulato un contratto di amministrazione avente ad oggetto diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato all'estero (v. Cir 2 luglio 2012, n. 28/E) e deve essere altresì utilizzata da parte delle società fiduciarie al fine di indicare i soggetti fiduciari ai quali devono essere applicate le imposte sul valore degli immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214 e successive modificazioni). Si precisa che le istruzioni della sezione si riferiscono alle imposte versate nell'anno 2014 in base alla norma istitutiva dell' IVIE.

In questi casi la società fiduciaria deve applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve effettuare la segnalazione nominativa all'Amministrazione finanziaria.

L'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili stessi.

Il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Se l'imposta determinata sul valore complessivo dell'immobile, quindi senza tener conto della quota o del periodo di possesso, non supera 200 euro, il versamento dell'imposta non è dovuto.

Se, invece, l'imposta "complessiva" supera 200 euro e pertanto risulta dovuta, l'imposta da versare va determinata in proporzione alla quota di possesso dell'immobile e al numero di mesi di possesso nel corso dell'anno.

Dall'imposta così calcolata si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile nell'anno di riferimento. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta dovuta in Italia si detrae un ulteriore credito d'imposta derivante dall'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Nel caso di contribuenti che lavorano all'estero per lo Stato italiano o che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, quando la residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali, l'aliquota per calcolare l'IVIE è pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze. In questo caso spetta una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 200 euro. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica.

A tal fine la società fiduciaria deve compilare i righe SO7 e SO8 nel seguente modo:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del fiduciante;
- in **colonna 2**, indicare il valore dell'immobile situato all'estero;
- in **colonna 3**, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'immobile situato all'estero;
- in **colonna 4**, indicare il numero di mesi di possesso dell'immobile. Si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni;
- in **colonna 5**, riportare l'IVIE, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 2 alla quota e al periodo di possesso. In particolare applicare:
 - l'aliquota dello 0,76 per cento;
 - l'aliquota dello 0,40 per cento per i contribuenti che lavorano all'estero per lo Stato italiano (casella di colonna 11 barrata) e che adibiscono l'immobile ad abitazione principale. In tal caso l'imposta è dovuta anche se l'IVIE sul valore complessivo dell'immobile non supera 200 euro;
- in **colonna 6**, riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo SEE, riportare il credito d'imposta derivante dall'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 5;
- in **colonna 7**, riportare la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni perché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro;
- in **colonna 8**, indicare l'imposta dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 5) il credito d'imposta spettante (colonna 6) e la detrazione spettante (colonna 7);
- in **colonna 9**, indicare l'imposta versata in acconto per l'anno 2013 con il modello F24;
- in **colonna 10**, indicare l'eventuale importo residuo della IVIE risultante dalla seguente operazione: col. 8 – col. 9
- la casella di **colonna 11** va barrata nel caso di applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,40 per cento per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano o che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia;
- la casella di **colonna 12** va barrata per segnalare i contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento dell'imposta alla società fiduciaria.

14. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI

SEZIONE I

Sono obbligati a compilare la prima sezione del **quadro SP**, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti nell'anno 2014 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente o non residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro per i titoli e certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti che sono intervenuti nel pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati, sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.Lgs. n. 44 del 2014.

I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti – rientranti nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 del TUIR – attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), compresa la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni – ai sensi dell'art. 9 del TUIR – attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

- a) scadenza dei titoli o dei certificati;
- b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
- c) riacquisto dei titoli o certificati;
- d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera a) occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera b) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera c) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera d) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 2013, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 2013, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 2013 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 2014.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 2014, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 2013, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2015.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno 2014, i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512 del 1983, dei titoli o certificati al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 2013.

ATTENZIONE I proventi corrisposti a soggetti non residenti per i quali è stata applicata un'aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nel quadro SF.

Prospetto A

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di rimborso dei titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici.

Nel prospetto A, indicare:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

Prospetto B

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati.

Nel prospetto B, indicare:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983 sull'importo imponibile (colonna 2).

Prospetto C

Nel prospetto C, nei **rigli SP13 e SP16** devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d). Nei **rigli SP12 e SP17** devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c).

Relazione di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2014 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo, rispettivamente nei **rigli SP23 e SP24**.

Nel **rigo SP25** devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

SEZIONE II

Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 512 del 1983 emessi da soggetti non residenti, gli intermediari residenti che intervengono nel pagamento dei relativi proventi compilano la sezione II qualora non abbiano applicato la ritenuta di cui all'articolo 8 del medesimo decreto. Si precisa che non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87.

15. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 2014 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

Sono tenuti alla compilazione del **quadro SQ** gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi l'anno 2014, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e sugli utili di cui all'articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Si ricorda che i titoli interessati dalla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, ossia i titoli ai quali, in luogo della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica l'imposta sostitutiva sono i seguenti:

- i titoli obbligazionari emessi dalle banche residenti nel territorio dello Stato;
- le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli similari emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list*;
- le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list* emesse da società le cui azioni sono quotate;
- le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari non negoziate, emessi dalle società le cui azioni non sono quotate, se sottoscritti e circolanti esclusivamente presso investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- i titoli di risparmio per l'economia meridionale disciplinati dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- le obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'art. 157 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da società residenti nel territorio dello Stato cessionarie dei relativi crediti ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 e della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, emessi all'estero;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti non residenti;
- strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari.

L'imposta sostitutiva si applica, infine, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli utili distribuiti dalle SIIQ e dalle SIINQ derivanti dalle azioni immesse nel medesimo sistema di deposito accentrato.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente quadro sono:

- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane S.p.A., nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso i quali sono depositati i titoli oggetto di dichiarazione;
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;
- la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per i buoni postali fruttiferi e gli altri titoli emessi dalla gestione separata che abbiano le caratteristiche autorizzate e rientrino nei limiti di emissione previsti con decreto del Direttore generale del Tesoro;
- gli intermediari aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;

- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A., nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.

1 5.1 DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973.

In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG** - *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in Appendice.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del conto unico.

1 5.2 PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

In questo prospetto vanno riepilogati i dati, in ordine cronologico, dei versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento vale a dire il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato (F24);
- nella **colonna 3**, indicare il **codice 1** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997 ovvero il **codice 2** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 4 della L. 388 del 2000;
- nella **colonna 4**, gli interessi versati a seguito di ravvedimento già compreso nella colonna 2;
- nella **colonna 5**, deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, deve essere indicato il capitolo avendo cura di barrare la successiva casella di cui alla **colonna 6**;
- nella **colonna 7**, va indicata la data di versamento;
- nella **colonna 8**, va indicato il codice di quattro cifre relativo all'ente territoriale emittente prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 35, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, desunto dalla tabella "T3" reperibile in formato elettronico sui siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. Tale codice deve essere indicato qualora il versamento dell'imposta sostitutiva tramite il modello di versamento F24 sia stato effettuato utilizzando il codice tributo 1241.

Nel caso di errata indicazione del codice tributo nel Mod. F24 la regolarizzazione è possibile soltanto con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice corretto.

1 5.3 RIEPILOGO DEL CONTO UNICO

Gli intermediari, le banche, le SIM residenti, nonché le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 58 del 1998 che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico.

Nel riepilogo del conto unico, in ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti 8 e 9 sono destinati ad

accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.

In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti da 3 a 5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi. In particolare **al punto 3** gli addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale saldo negativo del conto unico del mese precedente; **al punto 4** gli addebiti derivanti dai versamenti effettuati in mesi precedenti compresi quelli relativi a periodi di imposta precedenti e che, si sono rivelati in eccesso per errore materiale rispetto al saldo del conto unico; **al punto 5** gli addebiti derivanti dalle operazioni effettuate nel mese di riferimento, compresi gli addebiti derivanti dal recupero di imposta sostitutiva non dovuta che era stata accreditata al conto unico anche in periodi d'imposta precedenti;
- nei **punti 6 e 7**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il punto 6 per il saldo positivo e il punto 7 per quello negativo.

L'importo di cui al punto 7 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al punto 3 del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al punto 7 del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si è chiesto il rimborso o l'importo utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel punto 3 del mese di gennaio dell'anno seguente;

- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese – relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e ai dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste nelle ipotesi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e all'art. 34 della L. n. 388 del 2000 relativamente all'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

In detto campo va anche indicata l'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza del periodo d'imposta precedente – versata in ritardo sempre a seguito di ravvedimento operoso, entro il previsto termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di competenza del versamento tardivo. In tal senso, nel prospetto dei versamenti l'imposta sostitutiva versata in ritardo nella predetta ipotesi dovrà essere indicata distintamente da quella di competenza del mese di riferimento (risultante nel campo 6) al fine di evidenziarne il periodo di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;

- nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione del 1,50 per cento per mese o frazione di mese.

Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei punti 8 e 9, si intendono già ricomprese, ai fini del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo), nei punti 1 e 2.

Si ricorda che il regime di esenzione per i soggetti non residenti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996 non può essere applicato direttamente dall'intermediario laddove l'autocertificazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 viene presentata successivamente al momento di percezione dei redditi.

Rimane ferma la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Nella parte finale del riepilogo del conto unico indicare:

- nel **rigo SQ25**, il saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione – che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti – e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo.

Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero ad una data antecedente nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attività dell'intermediario, deve essere richiesto mediante istanza da presentare, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti.

Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998);

- nel **rigo SQ26**, l'ammontare dei versamenti eccedenti relativi al 2012, rispetto al saldo del conto unico, relativo ai mesi cui si riferisce il presente prospetto. Si tratta dell'eccedenza dovuta ad errori (materiali) di versamento emergente dal confronto di quanto indicato nel campo 6 dei mesi di riferimento rispetto a quanto indicato nel campo 10 dei medesimi mesi di riferimento.

L'eventuale eccedenza di versamento, dovuta invece ad errore nell'applicazione dell'imposta, rileva nel periodo in cui avviene il recupero mediante addebito del corrispondente importo al conto unico. Tale addebito è indicato, con quelli derivanti dalle altre operazioni effettuate, nel campo 5 del mese in cui il recupero ha luogo.

16. QUADRO SR - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Il **quadro SR** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 2014, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

17. QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI

Nel **quadro SS** devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.

Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate.

Dati rilevati dal quadro SF

Il **rigo SS2** deve essere compilato indicando nei **punti 1 e 2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 17 e 18.

Dati rilevati dal quadro SG

Il **rigo SS3** deve essere compilato riportando:

- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'acconto, indicate nel campo 15 dei righe da SG2 a SG10;
- nel **punto 2**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'imposta, indicate nella colonna 4 dei righe da SG11 a SG13;
- nel **punto 3**, gli importi totali relativi alla somma delle imposte sostitutive applicate, indicate nella colonna 4 dei righe da SG15 a SG17.
- nel **punto 4**, gli importi relativi al valore indicato nella colonna 2 del rigo SG23.

Dati rilevati dal quadro SH

Nel **rigo SS4** indicare:

- nel **punto 1** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 2 del "Prospetto A";
- nel **punto 2** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto B";
- nel **punto 3** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto C";
- nel **punto 4** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto D";
- nel **punto 5** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto E";
- nel **punto 6** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto F";
- nel **punto 7** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto G".

Dati rilevati dal quadro SI

Nel **rigo SS5** indicare:

- nel **punto 1** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili e proventi equiparati".

Dati rilevati dal quadro SK.

Il **rigo SS6** deve essere compilato indicando:

- nel **punto 1** la somma delle ritenute indicate nel punto 41;
- nel **punto 2** la somma degli importi relativi al punto 42.

Dati rilevati dal quadro SL

Il **rigo SS7** deve essere compilato indicando:

- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'acconto, indicate nel punto 16 dei rigi da SL2 a SL5;
- nel **punto 2**, la somma delle ritenute indicate nel punto 19 dei rigi da SL6 a SL10;

Dati rilevati dal quadro SM

Il **rigo SS8** deve essere compilato indicando nel punto 1 la somma delle ritenute a titolo d'imposta indicate nel punto 4 dei rigi da SM2 a SM25.

Dati rilevati dal quadro SP

Il **rigo SS9** deve essere compilato riportando:

- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 4 dei rigi da SP2 a SP6;
- nel **punto 2**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nella colonna 4 dei rigi da SP7 a SP11.

Dati rilevati dal quadro SR

Il **rigo SS10** deve essere compilato riportando:

- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 12 dei rigi da SR2 a SR14;
- nel **punto 2**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 14 dei rigi da SR2 a SR14.

18. QUADRO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

Questo quadro può essere compilato per esporre i versamenti di ritenute da lavoro dipendente e da lavoro autonomo solo dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il Mod. 770/2015 Semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

18.1 RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE

Il quadro ST del modello 770 Ordinario si compone di tre sezioni. La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute, e imposte sostitutive sopra indicate.

La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

La terza sezione deve essere utilizzata per indicare:

- le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e all'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12;
- l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di cui all'art. 19, commi da 13 a 17 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
- l'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari derivanti dai riscatti parziali o totali delle polizze assicurative estere, art. 26 ter, comma 3 del D.P.R. 600 del 1973;
- l'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
- l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.

Compilazione del modello di pagamento F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2015 e riferiti al periodo d'imposta 2014 indicare come anno di riferimento il 2014; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2013 indicare come anno di riferimento il 2013.

Ad eccezione di quanto su indicato, si precisa che nel modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento, per l'anno di imposta 2013, dell'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 6 d.l. 201/2011 e per l'imposta sul valore dei contratti di assicurazione va indicato l'anno cui si riferisce il versamento (2013). Tale versamento verrà esposto nel quadro ST, Sezione III indicando nel campo "periodo di riferimento" il mese e l'anno in cui il sostituto avrebbe dovuto effettuare il versamento (es. 07/2014).

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co. co. co. versati con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1004) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto. Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento. La risoluzione n. 395 del 28 dicembre 2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

ATTENZIONE Il prospetto ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello di pagamento F24. Pertanto, si deve utilizzare un distinto rigo del predetto prospetto, per ciascun rigo compilato nella delega di pagamento F24.

18.2 GENERALITÀ

I dati da indicare nella prima sezione del quadro ST devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2014. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2015, se riferiti al 2014, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2015;
- alle ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2014 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni nonché al contributo di solidarietà a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2014 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2014 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2015 per il saldo; alle imposte sostitutive operate sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro.

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2014 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2014 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2013 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010, indicate nel prospetto SY;
- i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

I dati da indicare nella seconda sezione del quadro ST devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2014 con riferimento all'anno 2013. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2014, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2014;

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2014 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2014.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N".

Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime due rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente:

quadro ST, seconda sezione del sostituto cessionario:

- punto 1, 10/2014;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 18/11/2014;
- punto 1, 11/2014;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 16/12/2014.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

Il sostituto cedente indicherà i dati relativi alle residue rate non prelevate nel rigo SS4 del prospetto SS.

18.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA SEZIONE DEL QUADRO ST

Le istruzioni che seguono riguardano entrambe le sezioni. Si ribadisce che nella prima sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all'IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate, mentre nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'IRPEF.

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Si precisa che:

- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1, il periodo convenzionale 12/2014, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice "A" e nel punto 14 la data di versamento;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2015 e riferite all'anno 2014, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato nel punto 1 il mese di dicembre 2014 e nel punto 10 il codice "B";
- nell'ipotesi di sostituto che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2014 nei mesi di gennaio o febbraio 2015, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2014 e nel punto 10 rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2014 effettuato entro il 17 febbraio 2015 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo 12/2014 (cfr. circ. n. 34/2002);
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- per i versamenti di cui all'articolo 19, comma 13 del d.l. n. 201/2011 (IVIE) va indicato il mese e l'anno di scadenza del versamento.
- nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell'obbligo di effettuazione del versamento.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro nonché sulla cedolare secca locazioni;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010.

qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2014, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare.

Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2014, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Si supponga a titolo esemplificativo che dall'esito delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta restituisca un credito di ritenute IRPEF (100 euro) utilizzando parte del monte trattenute (440 euro) di addizionale regionale del mese di febbraio.

Quadro ST, sezione seconda:

- punto 1, 02/2014;
- punto 2, 440;
- punto 4, 100;
- punto 7, 340;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 18/03/2014.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, il monte trattenute relativo alla medesima regione

L'importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del quadro SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionale all'IRPEF operate nell'anno 2014 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nel **punto 3** della prima sezione va indicato il versamento relativo all'importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3, al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicate nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

- somme trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF;
- importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del quadro SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del quadro SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del quadro SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del quadro SX);
- abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 5 del prospetto SX).
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nella presente dichiarazione (evidenziata nel rigo SX1 del quadro SX).

Qualora il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito:

- per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR;
- per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR;

deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice "T".

Se per il versamento di una ritenuta sono stati utilizzati a scomputo anche crediti per famiglie numerose e canoni di locazione, contraddistinti dal codice T, è necessario compilare 2 righe separati del prospetto ST, ognuno relativo al tipo di scomputo evidenziato.

Per maggiore chiarezza, si ricorre al seguente **esempio**:

Ritenuta operata euro 1000, utilizzo a scomputo euro 300, utilizzo a scomputo con codice T euro 200, importo versato euro 500, data di versamento 17/06/2014

A) *Compilazione del primo rigo del quadro ST:*

Punto 2 "ritenute operate":	800
Punto 4 "importi utilizzati a scomputo":	300
Punto 7 "Importo versato"	500
Punto 14 "Data di versamento":	17/06/2014

B) *Compilazione del secondo rigo del quadro ST:*

Punto 2 "ritenute operate":	200
Punto 4 "importi utilizzati a scomputo":	200
Punto 7 "Importo versato" :	0
Punto 10 "Note":	T

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2014 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, colonna 5 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2 (anticipo sul TFR versato nel 1997 e nel 1998; credito per i marittimi imbarcati). Vanno indicati inoltre nel presente punto anche i crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli Unico. Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni dettagliate in ordine all'importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli Unico.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

In caso di versamenti di ritenute IRPEF, addizionale regionale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato

l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

ATTENZIONE Nel caso in cui il versamento dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero venga effettuato alla data di scadenza relativa ai versamenti dell'IRPEF applicando la maggiorazione dello 0,40%, nel punto 2 indicare l'importo dell'imposta dovuta e nel punto 8 indicare l'importo della maggiorazione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2014 erogati entro il 12 gennaio 2015;
- C** – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
- D** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2014 nei mesi di gennaio 2015;
- E** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2014 nei mesi di febbraio 2015;
- G** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- H** – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- N** – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni nonché del contributo di solidarietà dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 successivamente prorogato per il periodo d'imposta 2014 da D.P.C.M. 22 gennaio 2013 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
- Q** – se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- R** – se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi;
- S** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- T** – nel caso di utilizzo in compensazione interna il credito:
 - per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR;
 - per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR.
 Tale compensazione deve essere indicata in un apposito rigo, esclusivamente nella prima sezione del presente quadro (per una corretta compilazione si vedano le istruzioni al punto 4);
- W** – in caso di utilizzo del credito derivante dall'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri di cui all'art. 1 comma 2-sexies del DL n. 209 del 2002 da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 26ter del DPR n.600 del 1973 al momento dell'erogazione della prestazione;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle ritenute versate nel punto 7, il Capitolo nel punto 11, barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere

indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP e non deve essere barrata la casella "Tesoreria". Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 13** della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

18.4 IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 E IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI EMERSIONE E ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA IN REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 5, DEL D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133

La presente sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva e al versamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis* a *c-quinquies*), del TUIR.

Gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2, comma 26, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

La presente sezione deve essere altresì compilata dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi ai versamenti effettuati nel 2014 dagli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001, delle somme dovute per l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione delle medesime attività di cui all'articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.

La presente sezione deve essere compilata anche per indicare l'imposta sostitutiva del 20 per cento calcolata a seguito dell'affrancamento del costo o del valore di acquisto dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 3, commi da 15 a 18 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Si fa presente che i versamenti relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato possono essere scomputati dai successivi versamenti relativi all'imposta stessa nonché dalla imposta calcolata a seguito dell'affrancamento. Pertanto il sostituto avrà cura di compilare, in presenza di tali compensazioni interne, anche il punto 10 col codice Y.

Nel **rigo ST26** "Dati relativi all'intermediario non residente" devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG** - *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in Appendice.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari. La presente sezione deve essere compilata, indicando:

- nel **punto 1**, il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all'art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare 12/2014 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione; nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell'obbligo di effettuazione del versamento (ad esempio con il codice 1140 indicare in questo punto 12/2014).
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell'anno 2013, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva, dell'imposta di bollo e imposta straordinaria o dell'imposta sostitutiva calcolata a seguito dell'affrancamento applicata nel 2014. In caso di restituzione di imposte applicate nell'anno 2014 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto;
- per la compilazione dei **punti da 4 a 14**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 18.1 "Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive", rispettivamente nei punti da **4 a 14**. In particolare per la compilazione del punto 10 può essere utilizzato anche il seguente codice:

Y – in caso di utilizzo del credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Tale compensazione deve essere indicata in un apposito rigo. Se per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria (c.t. 1102-1135) sono stati utilizzati sia il credito maturato a seguito dei versamenti relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato (c.t. 1140), sia crediti di altra natura, è necessario compilare 2 righe separati del prospetto ST, ognuno relativo al tipo di scomputo evidenziato.

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il quadro SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi, alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti solo da quei sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello 770/2015 Semplificato comprensivo dei quadri ST, SV e SX.

ATTENZIONE Con l'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stato previsto che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento. Relativamente ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righe quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale.

L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento.

Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più rigi per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

Qualora i rigi del quadro non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

ATTENZIONE Nel caso in cui la presentazione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO sia stata effettuata avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, i sostituti d'imposta tenuti all'invio delle sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi NON dovranno procedere alla compilazione del presente prospetto, rimanendo per loro l'obbligo dell'invio dei prospetti SS, ST e SX.

Compilazione del modello di pagamento F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di trattenute di addizionale comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2013 indicare come anno di riferimento il 2013.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal quadro SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro SV. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento. La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

19.1 GENERALITÀ

I dati da indicare nel quadro SV devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2013, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2014 con riferimento all'anno 2014. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2014;
- alle trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2014 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2014 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2015 con riferimento all'anno 2014.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N".

Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale comunale a saldo di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente:

quadro SV sostituto cessionario:

- punto 1, 10/2014;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3848;
- punto 14, 18/11/2014;
- punto 1, 11/2014;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;

- punto 11, 3848;
- punto 14, 16/12/2014.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

19.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO SV

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.

Qualora per effetto delle operazioni di conguaglio relative al 2014, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF devono sempre essere compilati appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso, dovrà essere compilato un rigo del presente quadro nel quale dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'IRPEF.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del quadro SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni (punto 4 del quadro SV) deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF operate nell'anno 2014 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2, al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicate nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX) utilizzando somme trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF;
- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del quadro SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del quadro SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 5 del prospetto SX).

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2014 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, colonna 5 del quadro SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

In caso di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, su somme e valori relativi al 2014 erogati entro il 12 gennaio 2015
- D** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2014 nei mesi di gennaio 2015;
- E** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2014 nei mesi di febbraio 2015;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle, trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF indicate nel quadro SV intestato al soggetto estinto;
- N** – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate, di addizionale comunale all'IRPEF nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all'IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
- Q** – se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- S** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti delle addizionali comunali effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle trattenute effettuate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle trattenute versate nel punto 7, nel punto 11 indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3847 e 3848), barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP e non deve essere barrata la casella "tesoreria".

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto SV intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto SV intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto SV intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto SV della società incorporante.

20. QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

Questo quadro può essere compilato per esporre le compensazioni, nel caso di presenza di ritenute da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, solo dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il mod. 770/2015 Semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi:

- *del credito 2013 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2014 e del suo utilizzo:*
 - in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione (31 luglio 2015) ;
 - in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del quadro ST e nel punto 4 del quadro SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999.
- *dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2013 e del loro utilizzo:*
 - in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del quadro ST e nei punti 4 e 5 del quadro SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999.

Tali dati vanno evidenziati ai righi SX1 e SX4.

Il quadro SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei rigi da SX5 a SX30.

Nel **riga SX1, colonna 1**, deve essere indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno restituiti utilizzando:
 - somme anticipate dal sostituto stesso;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria (es. ritenute su redditi di lavoro autonomo, ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata);
 - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2015;

- l'importo complessivo dei crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Nel **riga SX1, colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale mentre a **colonna 3**, deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Nel **riga SX1, colonna 4**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST e SV. Tranne l'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle SGR ai sensi dell'art. 32 comma 4bis del D.L. n. 78 del 2010.

Nel **riga SX1, colonna 5**, deve essere indicato l'importo del credito di imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal d.p.c.m. 22 gennaio 2013 assoggettate precedentemente a imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

Nel **riga SX1, colonna 6** deve essere indicato l'importo del credito derivante dal versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri di cui all'art. 1 comma 2sexies del DL n. 209 del 2002;

Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del **riga SX1** sono compresi nell'importo indicato nel **riga SX4, colonna 4**.

Nel **riga SX2** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2014, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998.

Nel **riga SX3** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2014, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il

Mod. F24, risultanti dal quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 e utilizzato nella presente dichiarazione.

Il **rigo SX4** è strutturato su sette colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2014.

In particolare:

- nella **colonna 2** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2014).

Nel caso di presentazione del mod. 770/2015 ORDINARIO, in cui i dati dei versamenti e delle compensazioni attinenti al mod. 770/2015 SEMPLIFICATO, l'ammontare del credito da riportare a colonna 2 si ottiene dalle seguenti colonne del mod. 770/2014:

$$SX32 (\text{colonna 2} - \text{colonna 1}) + SX33 (\text{colonna 2} - \text{colonna 1}) + SX34 (\text{colonna 2} - \text{colonna 1})$$

Nel solo caso in cui il mod. 770/2015 ORDINARIO è presentato privo dei dati dei versamenti e delle compensazioni attinenti al mod. 770/2015 SEMPLIFICATO (poiché già indicati all'interno del mod. 770/2015 SEMPLIFICATO), l'ammontare del credito da riportare nella colonna 1 è invece pari a:

$$SX34 (\text{colonna 2} - \text{colonna 1})$$

- nella **colonna 3** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 2, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 4**, deve essere riportata la somma delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del rigo SX1, diminuita del rigo SX2 e aumentata del rigo SX3;
- nella **colonna 5**, deve essere riportata la somma delle colonne 4 e 5 della prima e seconda sezione dei diversi rigi del quadro ST e delle colonne 4 e 5 dei diversi rigi del quadro SV al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1, al rigo SX39 colonna 1, al rigo SX40 colonna 2 e delle colonne 4 e 5 dei rigi da ST27 a ST37 del quadro ST;
- nella **colonna 6** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2014, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 7** va indicato l'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6.

Qualora nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2015 ordinario compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2014 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

ATTENZIONE Si precisa che, l'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), subordina l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

I **rigi da SX5 a SX30** devono essere compilati dal sostituto d'imposta che:

- nel corso del 2014 ha effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 tra enti impositori diversi;
- risulti a credito verso enti diversi dall'erario.

ATTENZIONE Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i rigi da SX5 a SX30, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell'ambito del medesimo ente impositore.

I **rigi da SX5 a SX30** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui verso enti diversi dall'erario.

Nel **rigo SX5** deve essere esposta sempre la quota di competenza dell'Erario.

Nel **rigo SX6** deve essere esposto il credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 per il quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune.

Nei righi da SX7 a SX30, è stata inserita la colonna 1 "Codice". In tale colonna, per ogni singolo rigo, dovrà essere indicato il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale regionale. Qualora i righi da SX7 a SX30 del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Nei **righi da SX5 a SX30**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai righi SX5 a SX30, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 2 a 7 del rigo SX4.

Si supponga, a titolo esemplificativo, che un sostituto d'imposta operi nel mese di aprile 2014 trattenute di addizionale regionale (regione Lazio) per 100 euro (codice tributo 3802) e che utilizzi le medesime trattenute, per un importo di 30 euro, per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie determinatosi in sede di congruaggio per cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta in data 30 aprile 2014. Nell'esempio prospettato, occorrerà compilare la seconda sezione del quadro ST e il quadro SX nel seguente modo:

- seconda sezione del quadro ST:

- punto 1, 4/2014;
- punto 2, 100 euro;
- punto 4, 30 euro;
- punto 7, 70 euro;
- punto 11, 3802;
- punto 13, il codice 8 (regione Lazio);
- punto 14, 16/05/2014;

- quadro SX:

- rigo SX1, colonna 1, 30 euro;
- rigo SX4, colonna 4, 30 euro;
- rigo SX4, colonna 5, 30 euro;
- rigo SX5 (Erario), colonna 4, 30 euro (in quanto l'Erario risulta debitore);
- rigo SX7, colonna 1, 08 (regione Lazio), colonna 5, 30 euro (in quanto la regione Lazio risulta creditrice verso l'erario, essendo la restituzione di ritenute erariali avvenuta con trattenuta di addizionale di spettanza della regione Lazio).

20.1 REGIONI A STATUTO SPECIALE

Per la compilazione del rigo SX31 seguire le seguenti istruzioni:

- **Valle d'Aosta**

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

- **Sardegna**

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

- **Sicilia**

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato

ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

20.2 RIEPILOGO DEL CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 6).

La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i dati relativi al modello 770 SEMPLIFICATO e dei relativi quadri SS, ST, SV e SX separatamente dal modello 770 ORDINARIO. Solo qualora il sostituto si avvalga di tale facoltà di separazione, lo stesso dovrà effettuare compensazioni all'interno del quadro ST ovvero dei quadri ST e SV ai sensi del D.P.R. n. 445/1997, utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.

Qualora invece il sostituto intenda inviare il modello 770 semplificato senza i prospetti ST, SV e SX ed evidenziare i dati in essi contenuti nei quadri ST, SV e SX del modello 770 ORDINARIO, resta ferma la possibilità di effettuare compensazioni utilizzando crediti aventi natura diversa dalla ritenute che si intendono compensare.

Nel **rigo SX32, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6781.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi quadri SS, ST, SV ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

Nel **rigo SX33, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6782.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi quadri SS, ST, SV ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi.

Nel **rigo SX34, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX34 colonna 2 – SX34 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione nel modello F24, con il codice tributo 6783.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata del 770 ORDINARIO e dei relativi quadri ST ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di capitale.

Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare euro 516.456,90 in quanto opera il limite di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997.

Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 i codici tributo 6781, 6782 e 6783 sopra indicati secondo la provenienza del credito.

20.3 RIEPILOGO ALTRI CREDITI

Nel **rigo SX35**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788).

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2014 a seguito del rimborso, in tale anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2014 mediante modello F24 (codice tributo 6788);
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2.

Nel **rigo SX36**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 26, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX36 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2014, a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2014 mediante modello F24;
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2.

Nel **rigo SX37** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2014 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione);
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2014 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2014 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20/03/2001;
- nella **colonna 5**, l'importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 dei quadri ST (prima sezione) della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2014 dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 3} - \text{colonna 4} - \text{colonna 5}$$

Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate. Il contribuente che vanti al primo gennaio 2014 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR non è tenuto alla presentazione del Mod. 770/2015 SEMPLIFICATO sempreché non sia tenuto per altri motivi a tale adempimento.

Il **rigo SX38** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo al 2014.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1** l'ammontare del credito riconosciuto relativo all'anno d'imposta 2014
- nella **colonna 2** l'ammontare di credito riconosciuto per famiglie numerose successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio.

Il **rigo SX39**, è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all'anno d'imposta 2014.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell'anno d'imposta 2014
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti.

Nel **rigo SX40 colonna 1** deve essere indicato l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti e non utilizzata a scomputo delle imposte dovute relativamente ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo soggetto. Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo del credito di cui alla precedente colonna 1 utilizzato in compensazione interna ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. n. 445/1997. Nella **colonna 3** deve essere indicato l'importo del credito residuo.

Nel **rigo SX41** devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita di cui al D.L. n. 209 del 2002, effettuati con i codici tributo 1681 e 1682, il quale credito, ricorrendo le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 1 del citato D.L. n. 209 del 2002, potrà essere utilizzato per la compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2014, evidenziato nel rigo SG21, colonna 2 aumentato del credito residuo risultante dal rigo SX41, colonna 7, del modello 770/2014 Ordinario;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto;
- nella **colonna 4**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- nella **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 6780) dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, a compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- nella **colonna 7**, l'importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2013 risultante dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 4} - \text{colonna 6}$$

Nel **rigo SX42** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta riconosciuto alle banche e agli intermediari finanziari per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 2 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009. Questo credito d'imposta è pari alla differenza tra gli importi delle rate determinate ai sensi del comma 1 del citato art. 2 del D.L. 185/2008 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e successive modificazioni.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1** il credito residuo dell'anno precedente risultante dal rigo SX42, colonna 3 del modello 770/2014 ordinario;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione esterna tramite mod. F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. N. 241 del 1997;
- nella **colonna 3** l'ammontare del credito residuo.

Nel rigo SX43 deve essere indicato l'importo relativo all'eventuale eccedenza di imposta risultante dal versamento da parte delle società di gestione del risparmio o degli intermediari depositari delle quote di fondi immobiliari dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 32, comma 4-bis, del decreto legge n. 78 del 2010. Tale credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e successive modificazioni.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo relativo all'eccedenza di versamento dell'imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito di cui alla colonna 1, utilizzato in compensazione esterna tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997;
- nella **colonna 3**, l'importo del credito residuo.

Il rigo **SX44** va compilato dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV di diritto italiano e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici ai fini della indicazione dei dati riepilogativi delle compensazioni effettuate tra i risultati negativi di gestione accumulati dagli organismi di investimento alla data del 30 giugno 2011 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento di diritto italiano assoggettati a ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero assoggettati a ritenuta di cui all'art. 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 71, del decreto legge n. 225 del 2010, la società di gestione del risparmio, la SICAV ovvero i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 20% dell'ammontare dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento. Al riguardo si ricorda che le predette operazioni di compensazione non sono assoggettate ai limiti e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 241 del 1997 (v. circolare n.

33/E del 15 luglio 2011). Pertanto, le operazioni in commento non devono essere evidenziate nel modello F24 e possono essere effettuate senza tener conto del limite di 516.456,90 euro fissato dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali compensazioni non devono essere riportate nel quadro ST.

In particolare, nel rigo SX44 va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo totale del risparmio d'imposta non utilizzati in compensazione come risultante dal quadro SX del modello 770/2014 Ordinario;
- nella **colonna 2**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 utilizzato in compensazione nell'anno 2014 con le ritenute di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 operate nella misura del 12,50 per cento;
- nella **colonna 3**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 utilizzato in compensazione nell'anno 2014 con le ritenute di cui all'art. 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983;
- nella **colonna 4**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di certificazione ai partecipanti a seguito della cessazione dell'organismo di investimento;
- nella **colonna 5**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di trasferimento a seguito di operazioni straordinarie (cessioni di ramo d'azienda, operazioni di fusione, ecc.);
- nella **colonna 6**, l'importo del risparmio d'imposta acquisito a seguito di operazioni straordinarie (acquisto di rami di azienda, operazioni di fusione, ecc.);
- nella **colonna 7**, l'importo del risparmio d'imposta residuo.

Il presente rigo va compilato dagli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001 ai fini dell'indicazione dei dati riepilogativi relativi alle "Dichiarazioni riservate delle attività emerse", per indicare il credito residuo e il relativo utilizzo nell'anno 2014.

In particolare nel **rigo SX45** va indicato:

- nella **colonna 1**, il residuo derivante dall'anno precedente;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2014 mediante modello F24;
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra colonna 1 e colonna 2.

Nel rigo **SX46** devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2014 risultante dal versamento relativo all'acconto dell'imposta sostitutiva dei redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato versato nel 2013 al netto di quanto già compensato con i versamenti dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, già evidenziati nel modello 770/2014 ordinario;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto;
- nella **colonna 4**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- nella **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito maturato nell'anno 2014 a seguito del versamento relativo all'acconto effettuato entro il 16 dicembre 2014;
- nella **colonna 7**, deve essere indicato l'importo del credito di cui alle precedenti colonne utilizzato in compensazione interna ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo di imposta della presente dichiarazione;
- nella **colonna 8**, l'importo del credito residuo risultante dalla seguente operazione

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 4} + \text{colonna 6} - \text{colonna 7}$$

APPENDICE

■ SANZIONI

L'obbligo dei sostituti di imposta può sostanzarsi in un duplice adempimento, in particolare:

- entro il 31 luglio 2015 la presentazione del Mod. 770/ 2015 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rilasciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo e non sono obbligati alla presentazione del Mod. 770/ 2015 ORDINARIO;
- entro il 31 luglio 2015 la presentazione del Mod. 770/ 2015 ORDINARIO, per tutti i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

Per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aversi riguardo alla scadenza del termine di presentazione.

■ SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni sotto indicate sono previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Omissa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, ovvero dichiarazione nulla ai sensi dell'art. 1, comma 3, del dpr 322 del 1998, in quanto non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio	Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate con un minimo di euro 258 (articolo 2, comma 1)
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni	Sanzione da euro 258 a euro 2.065. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il versamento delle ritenute
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicato un ammontare di compensi, interessi e altre somme dovute inferiore a quello accertato)	Sanzione dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258 (articolo 2, comma 2)
Omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322	Sanzione da euro 516 a euro 4.131 (art. 8, comma 3)
Ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omissa) benché interamente versate entro i termini di presentazione della dichiarazione	Sanzione da euro 258 a euro 2.065 (articolo 2, comma 3)
• Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. • Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli. • Mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente	Sanzione da euro 258 a euro 2.065 (articolo 8, comma 1)
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata	Sanzione da euro 103 a euro 516
Per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata	Sanzione di euro 51,00 (articolo 2, comma 4)

Mancata effettuazione, in tutto o in parte, della ritenuta alla fonte da parte del sostituto	Sanzione del 20% dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 13 per il caso di omesso versamento (articolo 14)
Nel caso di omessa comunicazione prevista dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR), da effettuarsi mediante la compilazione del quadro SO	Sanzione da euro 516,00 a euro 5.164,00 .
Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o carente versamento delle ritenute alla fonte risultante dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600	Sanzione del 30% dell'importo non versato (articolo 13). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio La predetta sanzione del 30 % è ridotta: • ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (articolo 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462); • ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività	3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività	4) Soggetto estinto

TABELLA SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese

Soggetti non residenti

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| <p>1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa</p> <p>2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione</p> <p>3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa</p> | <p>5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa</p> <p>6) Periodo normale d'imposta</p> |
|--|---|

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Malise	20	Valle d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Valle d'Aosta R.S.S.

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	COSTA D'AVORIO	146	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
AFGHANISTAN	002	COSTA RICA	019	LITUANIA	259	SAINTPIERRE E MIQUELON	248
AJMAN	239	CROAZIA	261	LUSSEMBURGO	092	SALOMONE ISOLE	191
ANTILLE OLANDESI	251	CUBA	020	MACAO	059	SALVADOR	064
ALBANIA	087	DANIMARCA	021	MACEDONIA	278	SAMOA	131
ALGERIA	003	DOMINICA	192	MADAGASCAR	104	SAN MARINO	037
AMERICAN SAMOA	148	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANDORRA	004	DUBAI	240	MALAWI	056	SENEGAL	152
ANGOLA	133	ECUADOR	024	MALAYSIA	106	SEYCHELLES	189
ANGUILLA	209	EGITTO	023	MALDIVE	127	SERBIA	289
ANTARTIDE	180	ERITREA	277	MALI	149	SHARJAH	243
ANTIGUA E BARBUDA	197	ESTONIA	257	MALTA	105	SIERRA LEONE	153
ARABIA SAUDITA	005	ETIOPIA	026	MAN ISOLA	203	SINGAPORE	147
ARGENTINA	006	FAEROER (ISOLE)	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SIRIA	065
ARMENIA	266	FALKLAND (ISOLE)	190	MAROCCHO	107	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ARUBA	212	FJI, ISOLE	161	MARSHALL (ISOLE)	217	SLOVENIA	260
ASCENSION	227	FILIPPINE	027	MARTINICA	213	SOMALIA	066
AUSTRALIA	007	FINLANDIA	028	MAURITANIA	141	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AUSTRIA	008	FRANCIA	029	MAURITIUS	128	SPAGNA	067
AZERBAIGIAN	268	FUJJAYRAH	241	MAYOTTE	226	SRI LANKA	085
AZZORRE ISOLE	234	GABON	157	MELILLA	231	ST. HELENA	254
BAHAMAS	160	GAMBIA	164	MESSICO	046	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BAHRAIN	169	GEORGIA	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	STATI UNITI D'AMERICA	069
BANGLADESH	130	GERMANIA	094	MIDWAY ISOLE	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BARBADOS	118	GHANA	112	MOLDOVIA	265	SUDAN	070
BELGIO	009	GIAMAICA	082	MONGOLIA	110	SURINAM	124
BELIZE	198	GIAPPONE	088	MONTENEGRO	290	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BENIN	158	GIBILTERRA	102	MONTserrat	208	SVEZIA	068
BERMUDA	207	GIBUTI	113	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BHUTAN	097	GIORDANIA	122	MYANMAR	083	SWAZILAND	138
BIELORUSSIA	264	GOUGH	228	NAMIBIA	206	TAGIKISTAN	272
BOLIVIA	010	GRECIA	032	NAURU	109	TAIWAN	022
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GRENADA	156	NEPAL	115	TANZANIA	057
BOTSWANA	098	GROENLANDIA	200	NICARAGUA	047	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BOUVET ISLAND	280	GUADALUPA	214	NIGER	150	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BRASILE	011	GUAM	154	NIGERIA	117	THAILANDIA	072
BRUNEI DARUSSALAM	125	GUATEMALA	033	NIUE	205	TIMOR EST	287
BULGARIA	012	GUAYANA FRANCESE	123	NORFOLK ISLAND	285	TOGO	155
BURKINA FASO	142	GUERNSEY	201	NORVEGIA	048	TOKELAU	236
BURUNDI	025	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TONGA	162
CAMBODIA	135	GUINEA BISSAU	185	NUOVA ZELANDA	049	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAMERUN	119	GUINEA EQUATORIALE	167	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUYANA	159	PAESI BASSI	050	TUNISIA	075
CANADA	013	HAITI	034	PAKISTAN	036	TURCHIA	076
CANARIE ISOLE	100	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PALAU	216	TURKMENISTAN	273
CAPO VERDE	188	HONDURAS	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CAROLINE ISOLE	256	HONG KONG	103	PANAMA	051	TUVALU	193
CAYMAN (ISOLE)	211	INDIA	114	PAPUA NUOVA GUINEA	186	UCRAINA	263
CECA (REPUBBLICA)	275	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	UGANDA	132
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	UMM AL QAIWAIN	244
CEUTA	246	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UNGHERIA	077
CHAFARINAS	230	IRLANDA	040	PERÙ	053	URUGUAY	080
CHAGOS ISOLE	255	ISLANDA	041	PITCAIRN	175	UZBEKISTAN	271
CHRISTMAS ISLAND	282	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	POLINESIA FRANCESE	225	VANUATU	121
CIAD	144	ISRAELE	182	POLONIA	054	VENEZUELA	081
CILE	015	JERSEY C.I.	202	PORTOGALLO	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CINA	016	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CIPRO	101	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VIETNAM	062
CITTÀ DEL VATICANO	093	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	WAKE ISOLE	178
CLIPPERTON	223	KIRIBATI	194	RAS EL KAIMAH	242	WALLIS E FUTUNA	218
COCOS (KEELING) ISLAND	281	KOSOVO	291	REGNO UNITO	031	YEMEN	042
COLOMBIA	017	KUWAIT	126	REUNION	247	ZAMBIA	058
COMORE, ISOLE	176	LAOS	136	ROMANIA	061	ZIMBABWE	073
CONGO	145	LESOTHO	089	RUANDA	151		
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	LETTONIA	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262		
COOK ISOLE	237	LIBANO	095	SAHARA OCCIDENTALE	166		
COREA DEL NORD	074	LIBERIA	044	SAINT KITTS E NEVIS	195		
COREA DEL SUD	084	LIBIA	045	SAINT LUCIA	199		

TABELLA SH - ELENCO DEGLI STATI CONVENZIONATI CHE CONSENTONO SCAMBI DI INFORMAZIONI (WHITE LIST) - D.M. 4 SETTEMBRE 1996

ALBANIA ALGERIA ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BANGLADESH BELGIO BIELORUSSIA BRASILE BULGARIA CANADA	CINA CIPRO COREA DEL SUD COSTA D'AVORIO CROAZIA DANIMARCA ECUADOR EGITTO EMIRATI ARABI UNITI ESTONIA FEDERAZIONE RUSSA	FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRECIA INDIA INDONESIA IRLANDA ISLANDA ISRAELE	YUGOSLAVIA KAZAKISTAN KUWAIT LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MACEDONIA MALTA MAROCCHO MAURITIUS MESSICO	NORVEGIA NUOVA ZELANDA PAESI BASSI PAKISTAN POLONIA PORTOGALLO QATAR (DAL 17/11/2014) REGNO UNITO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA ROMANIA	SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA SRI LANKA STATI UNITI SUD AFRICA SVEZIA TANZANIA THAILANDIA TRINIDAD E TOBAGO TUNISIA	TURCHIA UCRAINA UNGHERIA VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA
---	--	--	---	---	---	--